Allegato alla deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 61 del 13 settembre 2017

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE RAGIONI E DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ALLA

SOCIETÀ *IN HOUSE* ALEA AMBIENTE SPA

(ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 comma 20)

Bologna, 13.09.2017

INDICE

INFORMAZIONI DI SINTESI 3

SEZIONE A - NORMATIVA EUROPEA, NAZIONALE E REGIONALE DI RIFERIMENTO 4

Normativa UE 4

Normativa nazionale 5

Normativa regionale 8

SEZIONE B - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE 11

B.1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 11

B.2 OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE 27

SEZIONE C - MODALITA' DI AFFIDAMENTO PRESCELTA 32

SEZIONE D - MOTIVAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA DELLA SCELTA 43

Approccio metodologico 43

Il confronto con il piano di Ambito 44

La comparazione con i costi del servizio nella Regione Emilia Romagna 47

Analisi di sostenibilità del Piano economico-finanziario e patrimoniale 49

Profili specifici di adeguatezza ed economicità del modello proposto a beneficio della collettività di riferimento. 50

Conclusioni 51

INFORMAZIONI DI SINTESI

Oggetto dell'affidamento	Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati
Ente affidante	Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (di seguito "ATERSIR" o "Agenzia") quale ente di governo d'Ambito ex art. 3 bis, D.L. 138/2011, istituito dalla Regione Emilia-Romagna con Legge Regionale n. 23/2011.
Tipo di affidamento	Concessione di servizi.
Modalità di affidamento	Affidamento a società *in house*.
Durata del contratto	15 anni decorrenti dal 1 gennaio 2018 ex art. 203, c. 2, lett. c) del D.Lgs. n. 152/2006.
Specificare se nuovo affidamento o adeguamento di servizio già attivo	La relazione riguarda un nuovo affidamento ex D.L. n. 179/2012 art. 34, comma 20.
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare	Il servizio oggetto dell'affidamento interessa un bacino territoriale interno all'ATO individuato dall'Agenzia con deliberazione del Consiglio locale di Forlì-Cesena n. 5 del 24 settembre 2015, comprendente il territorio dei Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Rocca San Casciano e Tredozio.

SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE

Nominativo	Vito Belladonna
Ente di riferimento	Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti - ATERSIR
Area/servizio	Direttore
Telefono	051 6373406
Email	vito.belladonna@atersir.emr.it
Data di redazione	settembre 2017

SEZIONE A - NORMATIVA EUROPEA, NAZIONALE E REGIONALE DI RIFERIMENTO

NORMATIVA UE

A livello europeo, il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani rientra nella nozione di "servizio di interesse economico generale – SIEG" la cui disciplina fondamentale è stata originariamente elaborata con riferimento ad alcuni servizi forniti dalle grandi industrie di rete quali i trasporti, i servizi postali, l'energia e la comunicazione.

Tra le fonti più significative si citano:

- il Libro bianco sui servizi di interesse generale del 12 maggio 2001, COM(2004), ove si precisa che *"nell'Unione i servizi di interesse generale rimangono essenziali per garantire la coesione sociale e territoriale e salvaguardare la competitività dell'economia europea. I cittadini e le imprese hanno il diritto di pretendere l'accesso a servizi di interesse generale di alta qualità e a prezzi abbordabili in tutta l'Unione europea";*
- la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 36 rubricato "Accesso ai servizi d'interesse economico generale" secondo cui "*al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea*".
- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea: art. 14 secondo cui *"..in considerazione dell'importanza dei servizi di interesse economico generale nell'ambito dei valori comuni dell'Unione, nonché del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, l'Unione e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell'ambito del campo di applicazione dei trattati, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri compiti. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono tali principi e fissano tali condizioni, fatta salva la competenza degli Stati membri, nel rispetto dei trattati, di fornire, fare eseguire e finanziare tali servizi*". Art. 106 *"Gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme dei trattati, specialmente a quelle contemplate dagli articoli 18 e da 101 a 109 inclusi. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione…".*
- con riferimento alla contrattualistica pubblica, le più recenti direttive europee e in particolare la Direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione che, oltre a fornire per la prima volta una disciplina organica della materia delle concessioni, fra le quale è annoverabile la concessione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, individua all'art. 17 le condizioni di ammissibilità degli affidamenti *in house providing* ("concessioni tra enti nell'ambito del settore pubblico") dettando una disciplina analoga a quella contenuta nell'art. 12 della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici nei settori ordinari.

NORMATIVA NAZIONALE

A livello interno, la normativa in tema di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica è stata oggetto, nel corso degli anni, di numerosi interventi, quesiti referendari e pronunce della Corte costituzionale incidendo anche sulla disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani oggi rinvenibile in una molteplicità di fonti legislative.

In primis il d.lgs. 152/2006, "T.U. in materia ambientale", definisce la gestione integrata dei rifiuti come il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade, volta ad ottimizzare la gestione dei rifiuti prevedendo, all'art. 203, una durata dell'affidamento comunque non inferiore a quindici anni.

Peraltro, ai sensi del medesimo d.lgs. (unitamente all'art. 25, comma 4, del d.l. n. 1/2012), l'erogazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani risulta attività originariamente riservata ai Comuni (c.d. "privativa" comunale) i quali, in ogni caso, svolgono le relative funzioni attraverso l'ente di governo dell'ambito.

In riferimento alle modalità di affidamento dei servizi va ricordato invece che, a seguito dell'abrogazione dell'art. 4 del D.L. 138/2011 recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", ad opera della sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 20/07/2012, le tre forme di affidamento dei servizi pubblici di rilevanza economica previste dall'ordinamento europeo (società *in house*; società mista; procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio) oggi si equivalgono anche a livello interno.

In tal senso dispone, del resto, anche l'art. 34, comma 20, del d.l. n. 179/2012, nella parte in cui rinvia direttamente alle forme di affidamento consentite dall'ordinamento europeo e ai relativi requisiti.

Ai fini dell'affidamento del servizio tramite la modalità dell'*in house providing* risultano inoltre di particolare rilievo i seguenti riferimenti normativi:

- art. 34, comma 20, del d.l. n. 179/2012 ai sensi del quale *Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste;*

- art. 3-bis, comma 1-bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 ai sensi del quale *(…)la relazione* [di cui al suindicato art. 34] *deve comprendere un piano economico-finanziario che, fatte salve le disposizioni di settore, contenga anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, con la specificazione, nell'ipotesi di affidamento in house, dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio. Il piano economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al*

decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966(…);

- art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, emanato in attuazione delle direttive 2014 UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione e di appalto pubblico, modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante disposizioni integrative e correttive al medesimo decreto, recante il "Codice dei contratti pubblici" e in particolare:
 - il comma 1 ai sensi del quale una concessione o un appalto pubblico, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
 b) *oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;*
 c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;
 - il comma 2 ai sensi del quale *Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore*;
 - il comma 5 ai sensi del quale le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un *controllo congiunto* quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 a) a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;
 b) b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;
 c) c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti;
- art. 192, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale *Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta,*

anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

- decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 recante disposizioni integrative e correttive al medesimo decreto, e in particolare l'art. 16 dedicato alle *Società in house*, di cui si richiamano i seguenti:
 - comma 1 ai sensi del quale Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata;
 - comma 2 ai sensi del quale Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:
 a) *gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile;*
 b) *gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;*
 c) *in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile;*
 - comma 3 ai sensi del quale Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci;
 - comma 3-bis ai sensi del quale La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Circa i soggetti competenti in materia va ricordato che ai sensi del suindicato art 3 bis del D.L. 138/2011:

"*A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012 […];*

le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo […]".

Sempre agli enti di governo spetta poi, al momento dell'affidamento del servizio, la predisposizione della relazione prevista nel suindicato art. 34, comma 20, del D.L. n. 179-2012, in cui dare conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, motivandone le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio.

La presente relazione riporta pertanto le valutazioni poste alla base dell'affidamento in oggetto.

NORMATIVA REGIONALE

Conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo n. 138/2011, la Regione Emilia-Romagna ha provveduto con L.R. n. 23/2011 a:

- individuare l'intero territorio regionale quale ambito territoriale ottimale;
- istituire, con decorrenza 1 gennaio 2012, l'Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR) quale ente di governo d'ambito per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione;

- disporre il subentro della stessa in tutti i rapporti giuridici delle soppresse forme di cooperazione (ex A.T.O. provinciali) e, pertanto, anche nei contratti con i precedenti gestori nei rispettivi bacini di affidamento;

- determinare gli organi dell'Agenzia tra cui i Consigli locali e il Consiglio d'Ambito assegnando ai primi le funzioni di individuare, anche aggregandoli, i bacini di affidamento, nelle more del riallineamento delle scadenze delle attuali gestioni e di proporre al Consiglio d'Ambito la forma di gestione dei servizi medesimi; e al secondo l'approvazione del Piano d'Ambito e l'assunzione delle decisioni finali in ordine alle modalità di affidamento dei servizi.

Inoltre la Legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16, recante "*Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996 n. 31 (disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi*", ha recepito le politiche di Circular Economy, sostituendo il modello economico lineare basato sullo sfruttamento delle risorse naturali al modello "circolare", nel quale non vi siano prodotti di scarto e i materiali siano costantemente rimessi in circolazione e riutilizzati ed introdotto rilevanti novità in termini pianificatori, anche con riferimento alla programmazione impiantistica e alla gestione dei flussi e di standard di servizio ad esempio ponendo nuovi obiettivi minimi al 2020 quali:

a. la riduzione della produzione procapite dei rifiuti urbani dal 20 % al 25 %, rispetto alla produzione del 2011;
b. la raccolta differenziata al 73 %;
c. il 70 % di riciclaggio di materia,

nonché il raggiungimento di tali obiettivi con strumenti quali la tariffazione puntuale e altri incentivi ispirati a criteri di premialità.

La norma fa propri i principi europei dell'economia circolare promuovendo una nuova visione nella gestione dei rifiuti in grado di coniugare crescita e sostenibilità, promuovendo il riciclaggio e la

prevenzione dei rifiuti favorendo l'occupazione, lo sviluppo economico e la sostenibilità locale (come previsto dalla "Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva").

Si aggiunga infine il richiamo alla legge regionale 18 luglio 2017, n. 16 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale in materia ambientale e a favore dei territori colpiti da eventi sismici", che all'art. 31 introduce modificazioni all'art. 3 della suindicata l.r. n. 16/2015.

Alla base del presente affidamento si segnalano inoltre i seguenti documenti di pianificazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti:

- il Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna 3 maggio 2016, n. 67;

- la deliberazione di Giunta della Regione Emilia Romagna 15 ottobre 2012, n. 1470 recante "*Direttiva relativa ai criteri per la partizione del perimetro territoriale dei bacini di affidamento dei servizi pubblici ambientali ai sensi dell'art. 13 comma 4 della L.R. n. 23 del 2011*";

- la deliberazione di Giunta dell'Emilia Romagna n. 402 del 15 aprile 2015 recante disposizioni in merito alla "*Salvaguardia delle esigenze territoriali e valorizzazione delle risorse locali dei comuni della provincia di Forlì-Cesena relativamente al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati*";

- la deliberazione n. 4 del 17 giugno 2015 con la quale il Consiglio Locale di Forlì-Cesena dell'Agenzia, in considerazione della sopravvenuta deliberazione di Giunta regionale n. 402/2015, ha preso atto:
 - della volontà dei Comuni di Borghi, Cesena, Gambettola, Gatteo, Longiano, Mercato Saraceno, Montiano, Premilcuore, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Santa Sofia, Sarsina, Savignano sul Rubicone e Sogliano al Rubicone di affidare a terzi il servizio rifiuti urbani previa procedura di gara, con aggregazione al bacino provinciale di Ravenna;
 - della volontà dei Comuni di Bagno di Romagna, Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cesenatico, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Rocca San Casciano e Tredozio di gestire il servizio rifiuti urbani secondo il regime dell'*in house providing*;

- la deliberazione n. 36 del 28 luglio 2015 con la quale il Consiglio d'Ambito dell'Agenzia ha accertato l'esito positivo della verifica della possibilità di ridefinizione dei bacini esistenti ai sensi della d.G.R. n. 402/2015, così come riportato nella suindicata deliberazione del competente Consiglio locale n. 4/2015;

- la deliberazione n. 5 del 24 settembre 2015 con la quale il Consiglio Locale di Forlì-Cesena, a seguito della conseguita possibilità di ridefinizione dei bacini:
 - ha individuato i seguenti bacini di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani:
 a) aggregazione del territorio dei Comuni di Bagno di Romagna, Borghi, Cesena, Cesenatico, Gambettola, Gatteo, Longiano, Mercato Saraceno, Montiano, Premilcuore, Roncofreddo, S. Mauro Pascoli, Santa Sofia, Sarsina, Savignano sul R., Sogliano al R., Verghereto con il bacino della provincia di Ravenna;

b) bacino corrispondente al territorio dei Comuni di Bertinoro, Castrocaro T. e Terra del Sole, Civitella, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e S. Benedetto, Predappio, Rocca S. Casciano, Tredozio;

- ha proposto al Consiglio d'ambito, per il bacino territoriale di cui al precedente punto b), di affidare la gestione del servizio secondo la forma dell'*in house providing*.

- le deliberazioni n. 72 del 30 dicembre 2014 e n. 65 del 22 novembre 2016 con le quali il Consiglio d'ambito ha provveduto ad approvare il Piano d'ambito per la gestione del servizio rifiuti urbani nel territorio provinciale di Forlì-Cesena, in conformità alla ridefinizione dei bacini di gestione indicata più sopra;

SEZIONE B - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

B.1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

La società in house ALEA AMBIENTE S.p.A. eseguirà le attività descritte nelle schede seguenti.

1. RACCOLTA DEL RIFIUTO URBANO RESIDUO (INDIFFERENZIATO)

Modalità di esecuzione del servizio	Servizio di raccolta domiciliare. La dotazione standard di contenitori prevede contenitori carrellati da 120 litri. Per utenze ad elevata produzione, come ad esempio per le utenze non domestiche o per complessi di utenze ove non sia possibile consegnare il contenitore singolo da 120 litri, sono previsti volumi superiori (in accordo con la normativa vigente). Tutti i contenitori previsti sono dotati di un transponder RFID e di una matricola incisa e colorata in contrasto per permettere il facile riconoscimento da parte dall'utente e fornire all'operatore uno strumento di rilevazione di riserva.
Utenze servite	Utenze domestiche e non domestiche.
Frequenze di espletamento del servizio/standard	• Utenze domestiche: centri storico 2 v/sett, alta densità 1 v/sett, bassa densità 1 v/sett; • Utenze non domestiche: centri storico 2 v/sett, alta densità 1 v/sett, bassa densità 1 v/sett.
Unità di misura del servizio	Svuotamento
Territorio servito	Tutti i comuni del Bacino.
Impianti di conferimento	La pianificazione vigente individua come impianto di riferimento il Termovalorizzatore HERAMBIENTE di Forlì, sito a Forlì in via Grigioni 19.

2. RACCOLTA DEL RIFIUTO ORGANICO

Modalità di esecuzione del servizio	Servizio di raccolta domiciliare. La dotazione standard di contenitori prevede bidoncino da 22 litri per l'esposizione su suolo pubblico della frazione umida e sottolavello traforato da 7 litri da usare internamente per il conferimento. Per utenze ad elevata produzione, come ad esempio per le utenze non domestiche o per complessi di utenze ove non sia possibile consegnare il contenitore singolo da 120 litri, sono previsti volumi superiori. Tutti i contenitori previsti sono dotati di un transponder RFID e di una matricola incisa e colorata in contrasto per permettere il facile riconoscimento da parte dall'utente e fornire all'operatore uno strumento di rilevazione di riserva.
Utenze servite	Utenze domestiche e non domestiche.
Frequenze di espletamento del servizio/standard	• Utenze domestiche: centri storico 3 v/sett, alta densità 3 v/sett, bassa densità 2 v/sett; • Utenze non domestiche: centri storico 3 v/sett, alta densità 3 v/sett, bassa densità 2 v/sett.
Unità di misura del servizio	Svuotamento
Territorio servito	Tutti i comuni del Bacino
Impianti di conferimento	Obbligo di avviare al recupero nel rispetto della normativa vigente e dei principi generali in materia di concorrenza e perseguendo la minimizzazione dei costi di trattamento. Il Gestore è tenuto ad adempiere ai predetti obblighi secondo regole di buona tecnica.

3. RACCOLTA DELLA CARTA

Modalità di esecuzione del servizio	Servizio di raccolta domiciliare. La dotazione standard di contenitori prevede contenitori carrellati da 120 litri. Per utenze ad elevata produzione, come ad esempio per le utenze non domestiche o per complessi di utenze ove non sia possibile consegnare il contenitore singolo da 120 litri, sono previsti volumi superiori. Per i centri storici e ove siano presenti situazioni complesse contenitori da 30 litri. Tutti i contenitori previsti sono dotati di un transponder RFID e di una matricola incisa e colorata in contrasto per permettere il facile riconoscimento da parte dall'utente e fornire all'operatore uno strumento di rilevazione di riserva.
Utenze servite	Utenze domestiche e non domestiche.
Frequenze di espletamento del servizio/standard	• Utenze domestiche: centri storico 2 v/sett, alta densità 1 v/sett, bassa densità 1 v/sett; • Utenze non domestiche: centri storico 2 v/sett, alta densità 1 v/sett, bassa densità 1 v/sett.
Unità di misura del servizio	Svuotamento
Territorio servito	Tutti i comuni del Bacino
Impianti di conferimento	Obbligo di avviare a recupero le frazioni differenziate di rifiuti urbani ed assimilati perseguendo, nel rispetto della normativa vigente e dei principi generali in materia di concorrenza, la massima valorizzazione in termini economici ed ambientali dei suddetti rifiuti: a tal fine, per le frazioni differenziate oggetto dell'Accordo Quadro ANCI-CONAI, il Gestore potrà optare tra il sistema CONAI ed il libero mercato.

4. RACCOLTA DI PLASTICA - LATTINE

Modalità di esecuzione del servizio	Servizio di raccolta domiciliare. La dotazione standard di contenitori prevede contenitori carrellati da 120 litri. Per utenze ad elevata produzione, come ad esempio per le utenze non domestiche o per complessi di utenze ove non sia possibile consegnare il contenitore singolo da 120 litri, sono previsti volumi superiori. Per i centri storici e ove siano presenti situazioni complesse contenitori da 30 litri. In situazioni estremamente complesse, ove non siano stati individuati spazi per il posizionamento interno dei contenitori o ove il posizionamento su suolo pubblico per lo svuotamento sia da ritenersi impossibile e/o pericoloso, si prevede la dotazione di sacchi colorati per lo stoccaggio dei rifiuti il conferimento all'Ecobus o all'Ecostop (v. tabb. xx e xx). Tutti i contenitori previsti sono dotati di un transponder RFID e di una matricola incisa e colorata in contrasto per permettere il facile riconoscimento da parte dall'utente e fornire all'operatore uno strumento di rilevazione di riserva.
Utenze servite	Utenze domestiche e non domestiche.
Frequenze di espletamento del servizio/standard	• Utenze domestiche: centri storico 3 v/sett, alta densità 2 v/sett, bassa densità 1 v/sett; • Utenze non domestiche: centri storico 3 v/sett, alta densità 2 v/sett, bassa densità 1 v/sett.
Unità di misura del servizio	Svuotamento

Territorio servito	Tutti i comuni del Bacino
Impianti di conferimento	Obbligo di avviare a recupero le frazioni differenziate di rifiuti urbani ed assimilati perseguendo, nel rispetto della normativa vigente e dei principi generali in materia di concorrenza, la massima valorizzazione in termini economici ed ambientali dei suddetti rifiuti: a tal fine, per le frazioni differenziate oggetto dell'Accordo Quadro ANCI-CONAI, il Gestore potrà optare tra il sistema CONAI ed il libero mercato.

5. RACCOLTA DEL VETRO

Modalità di esecuzione del servizio	Servizio di raccolta stradale per le utenze domestiche ad eccezione di quelle ubicate nel territorio dei Comuni di Bertinoro e Forlimpopoli. Servizio di raccolta domiciliare per le utenze non domestiche e utenze domestiche ubicate nel territorio dei Comuni di Bertinoro e Forlimpopoli. Per i servizi di raccolta stradale, i contenitori standard sono le campane da 2.200 litri o 2.500 litri. Per i servizi domiciliari la dotazione standard di contenitori prevede contenitori carrellati da 120 litri. Per utenze ad elevata produzione, come ad esempio per le utenze non domestiche o per complessi di utenze ove non sia possibile consegnare il contenitore singolo da 120 litri, sono previsti volumi superiori. Per i centri storici e ove siano presenti situazioni complesse contenitori da 30 litri In situazioni estremamente complesse, ove non siano stati individuati spazi per il posizionamento interno dei contenitori o ove il posizionamento su suolo pubblico per lo svuotamento sia da ritenersi impossibile e/o pericoloso, si prevede la dotazione di sacchi colorati per lo stoccaggio dei rifiuti il conferimento all'Ecobus o all'Ecostop (v. tabb. xx e xx). Tutti i contenitori previsti per le utenze non domestiche sono dotati di un transponder RFID e di una matricola incisa e colorata in contrasto per permettere il facile riconoscimento da parte dall'utente e fornire all'operatore uno strumento di rilevazione di riserva.
Utenze servite	Utenze domestiche e non domestiche.
Frequenze di espletamento del servizio/standard	Raccolta domiciliare: • Utenze domestiche: centri storico 1 v/sett, alta densità 1 v/sett, bassa densità 1 v/sett; • Utenze non domestiche: centri storico 2 v/sett, alta densità 2 v/sett, bassa densità 1 v/sett; Raccolta stradale: • Utenze domestiche: centri storico 1 v/sett, alta densità 1 v/sett, bassa densità 1 v/2 sett.
Unità di misura del servizio	Svuotamento
Territorio servito	Tutti i comuni del Bacino
Impianti di conferimento	Obbligo di avviare a recupero le frazioni differenziate di rifiuti urbani ed assimilati perseguendo, nel rispetto della normativa vigente e dei principi generali in materia di concorrenza, la massima valorizzazione in termini economici ed ambientali dei suddetti

6. SERVIZI AGGIUNTIVI DI RACCOLTA DEL RIFIUTO URBANO RESIDUO (INDIFFERENZIATO) E DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI: ECOBUS E ECOSTOP

Modalità di esecuzione del servizio	L'EcoBus e l'EcoStop sono servizi aggiuntivi a supporto della normale raccolta domiciliare, svolti con automezzi itineranti, attivati a fronte di specifici parametri urbanistico – architettonici che richiedono interventi dedicati. EcoBus ed EcoStop sono speciali mezzi di raccolta sempre presidiati da un operatore che aiuta l'utente nel momento del conferimento (rispettando le norme di sicurezza per entrambi), verifica il contenuto dei contenitori/sacchetti (ovvero che la qualità del

	materiale sia idonea) e, poiché i contenitori sono dotati di trasponder, ne verifica la possibilità di accesso (soprattutto per le utenze non domestiche) e ne legge il transponder.
Utenze servite	Utenze domestiche e non domestiche.
Frequenze di espletamento del servizio/standard	EcoBus: 2v\sett. EcoStop: calendario da concordare con l'Agenzia
Unità di misura del servizio	Conferimento
Territorio servito	Comune di Forlì (centro storico).

7. RACCOLTA DEL RIFIUTO VEGETALE

Modalità di esecuzione del servizio	Servizio di raccolta domiciliare. La dotazione standard di contenitori prevede contenitori carrellati da 120 litri o da 240 litri. I contenitori sono dotati di appositi fori di aerazione sul fusto, in modo da permettere l'areazione del materiale contenuto e l'evaporazione dell'acqua, ed evitando così il processo di fermentazione. L'utenza deve conferire il vegetale sfuso all'interno del contenitore fornito, senza l'utilizzo di sacchetti. Tutti i contenitori previsti sono dotati di un transponder RFID e di una matricola incisa e colorata in contrasto per permettere il facile riconoscimento da parte dall'utente e fornire all'operatore uno strumento di rilevazione di riserva.
Utenze servite	Utenze domestiche e non domestiche.
Frequenze di espletamento del servizio/standard	Raccolta domiciliare: • Utenze domestiche: centri storico 1 v/sett, alta densità 1 v/sett, bassa densità 1 v/sett; • Utenze non domestiche: centri storico 1 v/sett, alta densità 1 v/sett, bassa densità 1 v/sett;
Unità di misura del servizio	Svuotamento
Territorio servito	Tutti i comuni del Bacino
Impianti di conferimento	Obbligo di avviare al recupero nel rispetto della normativa vigente e dei principi generali in materia di concorrenza e perseguendo la minimizzazione dei costi di trattamento. Il Gestore è tenuto ad adempiere ai predetti obblighi secondo regole di buona tecnica.

8. SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE A RICHIESTA

Modalità di esecuzione del servizio	Servizio di raccolta domiciliare a richiesta gratuito dedicato alle utenze ubicate in zone a bassa densità abitativa e lontane dalle direttrici principali. In particolare, l'utente inserito nel server gestionale con tutti i servizi attivati (contenitori, sacchetti, ecc.), attraverso un sistema di chiamata e un codice preciso da comunicare, si prenota per il ritiro a domicilio della frazione di rifiuto desiderata. Il ritiro avverrà nella giornata prevista da calendario per quel Comune e quella frazione di rifiuto.
Utenze servite	Utenze domestiche e non domestiche.
Frequenza del servizio/standard	Variabile a seconda della tipologia di rifiuto da raccogliere e in coerenza con il calendario del relativo servizio di raccolta.
Territorio servito	Tutti i comuni del Bacino (zona a bassa densità abitativa)
Impianti di conferimento	In base alla tipologia di rifiuto raccolto.

9. SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI PARTICOLARI (RUP)

Modalità di esecuzione del servizio	Il servizio è finalizzato alla raccolta dei rifiuti urbani particolari costituiti da farmaci e medicinali scaduti, da pile e batterie che comprendono in particolare: pile a bottone, pile stilo, batterie per attrezzature elettroniche. I contenitori destinati alla raccolta di pile sono posizionati indicativamente presso rivenditori di beni da cui derivano i rifiuti raccolti, scuole, uffici pubblici ovvero presso negozi, supermercati e centri commerciali. I contenitori destinati alla raccolta di farmaci scaduti sono posizionati indicativamente presso ambulatori, distretti sanitari e farmacie. Entrambe le tipologie di contenitori sono posizionati anche presso gli EcoCentri.
Utenze servite	Utenze domestiche e non domestiche.
Frequenze di espletamento del servizio/standard	Il servizio viene svolto tutto l'anno di norma ogni tre settimane
Unità di misura del servizio	Svuotamento
Territorio servito	Tutti i comuni del Bacino
Impianti di conferimento	Obbligo di avviare al recupero nel rispetto della normativa vigente e dei principi generali in materia di concorrenza e perseguendo la minimizzazione dei costi di trattamento. Il Gestore è tenuto ad adempiere ai predetti obblighi secondo regole di buona tecnica.

10. SPAZZAMENTO DEL TERRITORIO

Modalità di esecuzione del servizio	Il servizio consiste nella raccolta dei rifiuti giacenti su strade e aree pubbliche strade da muro a muro, carreggiata e marciapiedi compresi. Il servizio consiste da del piano stradale, con particolare attenzione alle cunette stradali. Il servizio di spazzamento meccanico consiste essenzialmente nella raccolta prodotti dagli utenti o dagli agenti naturali, quali cartacce, foglie, deiezioni c parcheggi ed aree pubbliche. Nell'esecuzione del servizio di spazzamento, l'equipaggio della spazzatrice eventualmente da un operatore servente attrezzato con idonea attrezzatura utilizzati sono di tipo meccanico e/o aspirante, le dimensioni degli stessi so circolazione sia nei centri urbani che nelle frazioni e nelle strade di scorrimento.
Frequenza del servizio/standard	Il Gestore definisce in accordo con l'Agenzia e con i singoli Comuni il calen quadriennio successivo. I percorsi dello spazzamento sono definiti su cartografia georeferenziata. È garantito uno standard di 45 metri lineari annui per abitante di spazzamento me abitante nel caso di Comuni con presenza di centro storico.
Giorni e orario di espletamento del servizio	In base al calendario definito. Il servizio inizia in orario prevalentemente antime traffico pedonale e veicolare è ridotto.
Territorio servito	Il Gestore garantisce il servizio di spazzamento stradale su suolo pubblico e/o ad

11. SERVIZIO PULIZIA DEL TERRITORIO: NETTURBINO DI QUARTIERE (NdQ)

Modalità di esecuzione del servizio	Il servizio di Pulizia del Territorio denominato Netturbino di Quartiere, di segu abbandonati con volume inferiore a 1 mc per singolo punto di abbandono su

	Comuni aderenti al Bacino Territoriale ad eccezione delle zone identificate come Densità" degli altri Comuni. Le tipologie di rifiuto raccolte nell'esecuzione del servizio NdQ rientrano esclus corrispondenti alle tipologie raccolte nel sistema porta a porta e alle tipologie cont Il servizio viene effettuato con impiego di automezzi a vasca con autista. Gli opera ramazza, pinze, e altra attrezzatura idonea alla raccolta di rifiuto di pezzatura min
Frequenza del servizio/standard	Da settimanale a bimestrale per la viabilità ordinaria, in base ad un'analisi storica Semestrale per le strade della grande viabilità, ovvero arterie stradali ad alto sco un cantiere mobile stradale definito dalla norma vigente; Il Gestore garantisce l'esecuzione di interventi di raccolta di rifiuti abbandonati co del territorio sulla base di specifiche richieste provenienti dai Comuni aderenti pervenute da parte dell'Agenzia e/o dei Comuni entro le ore 13 dal lunedì al ve due giornate lavorative successive. Il servizio NdQ prevede che ogni Comune abbia a disposizione uno o più turni di Il numero dei "moduli" settimanali a disposizione di ogni Comune viene stabilito fasce di popolazione
Territorio servito	Il Gestore garantisce il servizio di spazzamento stradale su suolo pubblico e/o ad

12. SERVIZIO PULIZIA DEL TERRITORIO: mantenimento decoro del centro storico (MDCS)

Modalità di esecuzione del servizio	Il servizio consiste nella raccolta dei rifiuti, anche di piccole dimensioni, giacenti s pubblici tramite spazzamento manuale, nel monitoraggio e nella pulizia delle strad e delle "Zone ad Alta Densità" degli altri Comuni. Il servizio viene effettuato con impiego di operatore con automezzo dotato di ramazza, pinze, e altra attrezzatura idonea alla raccolta di rifiuto di pezzatura min
Frequenza del servizio/standard	Il Gestore concorda l'esecuzione del servizio in questione sulla base del pro mediante l'organizzazione del personale in base al numero dei moduli MDCS set proporzione agli abitanti previste per il NDQ. Il modulo MDCS consiste in un turno di 6 ore eseguito da un operatore con a MDCS possono essere convertiti in moduli NDQ (e viceversa) considerando l'equ MDCS.
Territorio servito	Centro Storico di Forlì e Zone ad Alta Densità degli altri Comuni.

13. SVUOTAMENTO DEI CESTINI STRADALI

Modalità di esecuzione del servizio	Il servizio consiste nello svuotamento dei cestini stradali di proprietà comunale, a sul territorio dei Comuni aderenti al Bacino Territoriale in strade e aree pubbliche. Il servizio prevede il cambio del sacchetto di volumetria adeguata alla dimensi all'impianto di destino del rifiuto contenuto. Il servizio prevede anche la puli necessario. Il servizio viene effettuato generalmente con impiego di automezzi a vasca con au
Frequenza del servizio/standard	Il servizio ha cadenze programmate in relazione al tasso di riempimento dei cestin Nelle piazze principali i cestini vengono ispezionati e svuotati da una frequenz massima trisettimanale
Territorio servito	Tutti i comuni del Bacino.

14. SERVIZIO DEDICATO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE

Modalità di esecuzione del servizio	Il servizio è rivolto alle utenze non domestiche che abbiano una elevata produzione di una o più tipologie di rifiuto assimilato agli urbani e per i quali non sia sufficiente il servizio di raccolta porta a porta con frequenze e contenitori descritti nella scheda SB_1 "Raccolta domiciliare". Il servizio prevede la registrazione del vuotamento e/o la pesatura del rifiuto conferito. In base alla quantità di rifiuti prodotti dall'utente il Gestore mette a disposizione contenitori quali: cassoni scarrabili, press container e in caso di produzioni inferiori di rifiuti, comunque non gestibili nel circuito ordinario di raccolta domiciliare, potranno essere attivati servizi Dedicati con contenitori carrellati di grandi dimensioni. Per l'esecuzione del servizio in questione il Gestore utilizza automezzi adeguati allo svuotamento e alla movimentazione dei contenitori, quali a titolo esemplificativo automezzo scarrabile con o senza rimorchio dotato di ragno, mini compattatore, autocompattatore posteriore e/o anteriore. Gli automezzi utilizzati sono dotati di sistema di pesatura. In caso di cambio cassone, con modalità vuoto per pieno la pesatura del rifiuto avviene presso l'impianto di destino.
Utenze servite	Utenze non domestiche ad elevata produzione di rifiuti.
Frequenze di espletamento del servizio/standard	Il servizio è riservato alle utenze non domestiche con quantità di rifiuti prodotti che comportino la richiesta di almeno 12 svuotamenti all'anno del contenitore in dotazione. Il servizio è denominato "a chiamata" in quanto lo svuotamento viene effettuato su specifica richiesta
Unità di misura del servizio	Svuotamento
Territorio servito	Tutti i comuni del Bacino.
Impianti di conferimento	In base alla tipologia di rifiuto raccolto.

15. SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DAI MERCATI RIONALI

Modalità di esecuzione del servizio	Il servizio consiste nella gestione della raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dai mercati rionali e nella successiva pulizia delle aree pubbliche interessate.
Utenze servite	Il Gestore provvede a consegnare agli esercenti presenti nelle aree di mercato, una dotazione periodica, di norma annuale, o prima dell'inizio del mercato, attrezzature idonee (contenitori o sacchi) alla raccolta differenziata per singola frazione merceologica (secco residuo, frazione organica, imballaggi in plastica), in numero e volumetria sufficiente a garantire il conferimento dei rifiuti prodotti. al termine del mercato il Gestore provvede alla pulizia dell'intera area con mezzi meccanici e ausilio di personale a piedi, alla rimozione dei contenitori per la raccolta differenziata, ed al conferimento agli impianti di trattamento dei rifiuti raccolti, secondo la loro tipologia.
Frequenze di espletamento del servizio/standard	Sulla base di elenchi forniti dai Comuni. Il servizio Mercati segue le frequenze di svolgimento dei mercati rionali, solitamente settimanali
Unità di misura del servizio	Intervento
Territorio servito	Tutti i comuni del Bacino.
Impianti di conferimento	In base alla tipologia di rifiuto raccolto.

16. SERVIZIO ECOCENTRI

<table>
<tr><td>Modalità di esecuzione del servizio</td><td>Il servizio EcoCentri è organizzato ad integrazione e completamento indispensabile per il funzionamento del Servizio “domiciliare”.
Gli EcoCentri sono definiti, dal D.M. 8 aprile 2008, Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato ed introdotto dall'art. 183 comma 1 lettera cc) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, come "area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento" e operano sulla base di quanto disposto nella autorizzazione rilasciata dall’Autorità competente.
Nel Bacino territoriale oggetto del contratto sono presenti n. 11 Centri di Raccolta.
Ogni EcoCentro è attrezzato con cassoni scarrabili, cassonetti carrellati, palbox, cisterne e altri contenitori specifici per le diverse tipologie di rifiuto.
Le operazioni di svuotamento sono pianificate in modo da garantire l’afflusso dei conferimenti presso gli EcoCentri.
Lo svuotamento dei cassoni scarrabili avviene generalmente mediante il cambio cassone, con modalità vuoto per pieno. In alternativa, qualora sussista una specifica esigenza motivata, il Gestore esegue lo svuotamento dei cassoni tramite utilizzo di mezzo dotato di ragno.</td></tr>
<tr><td>Utenze servite</td><td>Utenze domestiche e non domestiche.</td></tr>
<tr><td>Frequenze di espletamento del servizio/standard</td><td>Per Comuni in cui è presente un solo EcoCentro si applica uno standard di moduli di apertura settimanale proporzionale al numero di abitanti del Comune, secondo la seguente tabella:
<table>
<tr><th>Numero di abitanti</th><th>Moduli settimanali di apertura</th></tr>
<tr><td><4000</td><td>3</td></tr>
<tr><td>Tra 4000 e 10000</td><td>4</td></tr>
<tr><td>Tra 10000 e 15000</td><td>5</td></tr>
<tr><td>>15000</td><td>9</td></tr>
</table>
Un modulo è pari a 3 ore di apertura mattutina o pomeridiana, con fascia oraria variabile a seconda dell’ora legale o solare.</td></tr>
<tr><td>Unità di misura del servizio</td><td>Moduli settimanali di apertura.</td></tr>
<tr><td>Territorio servito</td><td>I Centri di Raccolta nel bacino oggetto del presente affidamento sono i seguenti:
<table>
<tr><th>Comune</th><th>Indirizzo</th></tr>
<tr><td>BERTINORO</td><td>Via Cellaimo (accanto al Depuratore)</td></tr>
<tr><td>BERTINORO/SANTA MARIA NUOVA</td><td>Via Caduti di via Fani</td></tr>
<tr><td>CASTROCARO TERME-TERRA DEL SOLE</td><td>Via Biondina (loc. Monticino)</td></tr>
<tr><td>FORLI 1</td><td>Via Isonzo</td></tr>
<tr><td>FORLI 2</td><td>Via Mazzatinti</td></tr>
<tr><td>FORLIMPOPOLI</td><td>Via Emilia (depuratore comunale)</td></tr>
<tr><td>GALEATA</td><td>Strada Pianetto Baroccia</td></tr>
<tr><td>MODIGLIANA</td><td>Via Carlo Alberto dalla Chiesa</td></tr>
<tr><td>PREDAPPIO</td><td>Via Solidarnosc (area art.le Bussanello)</td></tr>
<tr><td>ROCCA S.CASCIANO</td><td>Via Località Galera</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

	TREDOZIO	Via dei Martiri 58/b (accanto Magazzino Comunale)
Impianti di conferimento	In base alla tipologia di rifiuto raccolto.	

17. SERVIZIO ECOCENTRO MOBILE

Modalità di esecuzione del servizio	Il servizio EcoCentro Mobile è organizzato ad integrazione e completamento indispensabile per il funzionamento del Servizio "domiciliare" nei Comuni dove non siano presenti adeguati EcoCentri. L'EcoCentro Mobile è un automezzo dotato di attrezzatura multi scomparto idonea al conferimento e al trasporto dei rifiuti sopracitati.
Utenze servite	Utenze domestiche e non domestiche
Frequenze di espletamento del servizio/standard	I punti di sosta e le fasce orarie di servizio verranno stabilite in accordo tra il Gestore e l'Agenzia garantendo uno standard massimo di presenza sul territorio pari a 350 ore annuali.
Territorio servito	Tutti i comuni del Bacino privilegiando, nell'articolazione degli orari, i Comuni non dotati di EcoCentro.
Impianti di conferimento	In base alla tipologia di rifiuto raccolto.

18. SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI PRESSO I CIMITERI

Modalità di esecuzione del servizio	Il servizio consiste nella gestione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani prodotti dai Cimiteri costituiti da secco non riciclabile, rifiuto vegetale, plastica e lattine e carta. Il servizio viene attivato previa valutazione delle esigenze del "Gestore del Cimitero" (Comune, Parrocchia o altro soggetto pubblico o privato) al quale verranno tariffati i servizi concordati. Il servizio prevede la fornitura di contenitori, per il rifiuto secco non riciclabile, rifiuto vegetale, plastica e lattine e carta, muniti di appositi adesivi informativi che agevolano l'utente nella Raccolta Differenziata dei rifiuti. Ogni cimitero è fornito di un numero adeguato di contenitori. Il numero delle dotazioni viene stabilito di concerto con i Comuni del Bacino Territoriale in funzione delle dimensioni del Cimitero e del numero dei punti di conferimento interni necessari. Tutti i contenitori riportano una matricola esterna identificativa a numerazione univoca e un apposito dispositivo elettromagnetico denominato "transponder", che consente di rilevare i dati necessari alla tariffazione (n. svuotamenti, giornata e orario di esecuzione del servizio). Sono svuotati solo i contenitori esposti all'esterno del cimitero la sera prima della giornata di raccolta prevista a calendario, salvo attivazione da parte del Comune del servizio aggiuntivo specifico di raccolta interna. Per l'esecuzione del servizio in questione il Gestore utilizza gli operatori e i mezzi impiegati nei servizi base di raccolta "domiciliare".
Frequenze di espletamento del servizio/standard	I contenitori del secco non riciclabile, rifiuto vegetale, plastica e lattine e carta vengono svuotati con le stesse frequenze del servizio di raccolta "domiciliare".
Unità di misura del servizio	Svuotamento
Territorio servito	Tutti i comuni del Bacino

Impianti di conferimento	In base alla tipologia di rifiuto raccolto.

ASSETTO TECNICO DI PROGETTO DI ALEA AMBIENTE S.P.A. AL 19/06/2017

Dimensionamento degli automezzi previsti per i servizi di raccolta	
Descrizione dei mezzi	**Totale**
Trattore stradale	2
Semirimorchio	9
Scarrabile con ragno e rimorchio	1
Automezzo a vasca	58
Automezzo a vasca mini	6
Minicompattatore posteriore	2
Automezzo a doppia vasca	9
TOTALE	**87**

Dimensionamento delle attrezzature previste per i servizi di raccolta domiciliare		
Tipologia rifiuto	**Volumetria (lt)**	**Totale attrezzature**
Secco	30	26.198
Secco	120	71.091
Secco	240	624
Secco	360	647
Secco	660	190
Secco	1000	227
Secco	1700	615
Secco	15000	18
Secco	25000	24
Umido	7	75.530
Umido	22	72.192
Umido	120	1.368
Umido	240	893
Umido	15000	2
Carta	30	24.366
Carta	120	63.224
Carta	240	1.392
Carta	360	1.051
Carta	660	670
Carta	1000	562
Carta	1700	366
Carta	15000	10
Carta	25000	24
Plastica/alluminio	30	24.341
Plastica/alluminio	120	61.900
Plastica/alluminio	240	1.199
Plastica/alluminio	360	856
Plastica/alluminio	660	509
Plastica/alluminio	1000	464
Plastica/alluminio	1700	222
Plastica/alluminio	15000	18
Plastica/alluminio	25000	5

Dimensionamento delle attrezzature previste per i servizi di raccolta domiciliare		
Tipologia rifiuto	**Volumetria (lt)**	**Totale attrezzature**
Vegetale	120v	10.179
Vegetale	240v	9.828
Vetro nd	30	88
Vetro nd	120	1.124
Vetro nd	240	346
Vetro nd	360	165
Vetro nd	15000	5
Vetro nd	25000	5

Dimensionamento delle ulteriore attrezzature previste per i servizi di raccolta		
Tipologia cassone	**Volumetria (lt)**	**Totale attrezzature**
Cassoni scarrabili	25000	88
Cassoni scarrabili inerti	10000	11
Cassoni compattanti cartone	25000	11
Contenitori Oli	500	11
Cassonetti pneumatici	1700	11
Cassonetti T&F	1000	11
Conteniori Pile	10	11
Conteniori Farmaci c/ farmacie	100	11
Cassonetti neon	1000	11
Cassoni scarrabili ecocentro mobile	25000	5
Cassoni scarrabili ecocentro mobile ingombranti	25000	5

Dimensionamento del personale previsto per i servizi di raccolta			
Servizio	**Liv° 3**	**Liv° 4**	**Liv° 5**
Porta a porta	65	4	1
Ecobus	6		
Ecostop		1	
Altri Servizi	3		
Movimentazione semirimorchi		3	
Scorte	6	2	
TOTALE	**80**	**10**	**1**

ASSETTO GESTIONALE di ALEA AMBIENTE S.P.A. AL 19/06/2017

Sede legale: Forlì (FC) - Piazza Aurelio Saffi 8, cap 47121

CF/P.IVA 04338490404

PEC alea.ambiente@legalmail.it

Stato attività	**Impresa INATTIVA**
Attività prevalente	**Cod. ATECO: 38.11 -** Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi
Oggetto sociale.	Scopo primario della società è quello dell'organizzazione e della gestione dei servizi pubblici di raccolta (anche differenziata), di trasporto nonché di recupero, valorizzazione, intermediazione e commercio dei rifiuti urbani ed assimilabili, nonché, più in generale, la produzione e la fornitura di servizi nel settore ambientale, in via principale, ma non esclusivo, per i comuni anche indirettamente soci. Oltre l'80% del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento di attività oggetto del predetto scopo primario svolte per conto dei comuni anche indirettamente soci; la produzione ulteriore rispetto al predetto limite di fatturato è consentito solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. Rientrano altresì nell'attività della società la raccolta, il trasporto, il recupero, la valorizzazione, l'intermediazione ed il commercio di rifiuti speciali, nonché la gestione in tutte le sue articolazioni del servizio di tariffazione e riscossione diretta della tariffa e/o della tari dagli utenti. Nei limiti stabiliti dalla legge, la società può svolgere attività di progettazione e/o di costruzione e/o gestione degli impianti relativi ai servizi di cui ai precedenti commi 1) e 2) anche per soggetti pubblici o privati diversi dagli enti locali soci. Può altresì svolgere ulteriori servizi e attività, quali bonifiche di siti e/o discariche, controllate e non controllate, realizzazione e gestione anche per conto terzi di impianti per il recupero, riciclaggio, trattamento dei rifiuti e bonifica delle aree da sostanze contaminanti. La società può quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, effettuare: a) raccolta trasporto, anche per conto terzi e trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati, rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, tossici e nocivi, con diritto di privativa nei limiti di legge; b) gestione industriale e commerciale degli impianti di trattamento e recupero, stoccaggio dei rifiuti, comprese le bonifiche di discariche ed ambientali in genere; c) spazzamento delle vie, piazze ed aree pubbliche, anche cimiteriali, e servizi collaterali, quali in particolare: innaffiamento e lavaggio stradale, diserbo, manutenzione delle aree verdi e servizi di valorizzazione ambientale, pulizia mercati, lavaggio e disinfezione dei servizi igienici pubblici, asporto carogne di animali da strade ed aree pubbliche, interventi straordinari per pulizia manto stradale a seguito di incidenti, comprese le eventuali bonifiche;

	d) espurgo dei pozzetti; e) servizio di demuscazione, dezanzarizzazione, derattizzazione ed altre disinfestazioni anche a richiesta di terzi, in conformità alle direttive sanitarie in materia nonché servizio di disinfestazione ambientale per la profilassi delle malattie infettive disposte dall'ufficio di igiene. Nei limiti stabiliti dalla legge, la società può svolgere, inoltre, attività di progettazione, realizzazione e gestione di sistemi, impianti alimentati da fonti rinnovabili e/o assimilate, e qualsivoglia intervento nell'ambito dell'innovazione tecnologica connessa all'introduzione delle smart city anche per soggetti pubblici o privati diversi dagli enti locali soci. La società può compiere tutte le operazioni che risultano necessarie od utili per il conseguimento degli scopi sociali; a titolo esemplificativo potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie, partecipare a procedure ad evidenza pubblica per l assunzione della gestione di servizi pubblici locali o per altre attività comunque utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale. Nei limiti stabiliti dalla legge, la società può costituire consorzi e/o raggruppamenti temporanei di impresa con altre società al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti e licitazioni private effettuati da enti pubblici e privati per l affidamento di servizi e/o attività rientranti nell'ambito del proprio oggetto sociale. La società può inoltre contrarre mutui, richiedere fidi, scontare e sottoscrivere effetti sia con istituti pubblici che privati, concedere e ricevere fideiussioni e ipoteche di ogni ordine e grado. La società adotterà sistemi di contabilità separata per le attività svolte su incarichi di soggetti non soci nei limiti di fatturato previsti. La società assicura agli utenti e ai cittadini le informazioni inerenti ai servizi gestiti.

B.2 OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

Definizione degli obblighi di servizio pubblico

Il servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani è considerato, ad ogni effetto di legge, servizio pubblico essenziale ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. a), della L. n. 146/1990 per quanto attiene alla tutela della vita, della salute, della libertà e della sicurezza della persona, dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico. Il servizio, pertanto, non potrà per nessuna ragione essere sospeso o abbandonato, salvo scioperi o altre cause di forza maggiore non imputabili al Gestore.

Trattandosi di servizio pubblico in senso anche "soggettivo" del termine, i relativi obblighi (intesi quali misure regolatorie specifiche imposte al fornitore del servizio mediante adeguati provvedimenti, in relazione ai differenti "servizi di pubblica utilità") trovano definizione nella Convenzione di servizio, destinata a regolare i rapporti tra l'Agenzia e la società affidataria Alea Ambiente S.p.A., oltre che negli altri strumenti di disciplina, organizzazione e pianificazione del servizio espressamente richiamati dalla medesima Convenzione. Ci si riferisce in specie al Piano d'ambito, al Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, al Disciplinare tecnico specificativo dei contenuti del servizio e dei connessi adempimenti, al Piano annuale delle attività, attraverso il quale vengono specificamente indicati i parametri quantitativi e gli standard qualitativi del servizio, i connessi adempimenti e le relative previsioni di costo su base annua, nel rispetto della pianificazione d'ambito.

L'attuazione dei principi giuridici generali in materia di servizi pubblici è inoltre assicurata dalla Carta del servizio che il Gestore deve adottare sulla base dello schema tipo deliberato dall'Agenzia.

La società affidataria è obbligata pertanto ad uniformare l'erogazione del servizio ai principi di universalità di seguito indicati, allo scopo di garantire a tutti gli utenti, su tutto il territorio interessato, il rispetto degli standard prestazionali e le condizioni di tutela degli utenti previsti in particolare nella Carta.

1. Eguaglianza

Il gestore, nell'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, si impegna al rispetto del principio di eguaglianza dei diritti degli utenti e di non discriminazione per gli stessi.

Nell'erogazione del servizio non può essere compiuta nessuna distinzione per motivi di sesso, razza, lingua, religione, opinione politica e condizioni socio-economiche.

Viene, inoltre, garantita la parità di trattamento nello svolgimento del servizio prestato fra le diverse aree geografiche e fra le diverse categorie o fasce di utenti, nei limiti resi possibili dalle caratteristiche tecniche e funzionali del sistema infrastrutturale gestito.

Comunque, il gestore si impegna a raggiungere, previa adeguata programmazione, il medesimo livello di servizio reso agli utenti in tutto il territorio di competenza, compatibilmente con le differenti caratteristiche territoriali e nel rispetto delle indicazioni del Piano d'ambito elaborato dall'Agenzia.

Il gestore si impegna a prestare una particolare attenzione, nell'erogazione del servizio, nei confronti dei soggetti diversamente abili, anziani ed appartenenti a fasce sociali deboli, anche prevedendo speciali modalità per lo svolgimento del sevizio di raccolta in presenta di richieste motivate comprovanti peculiari situazioni di disabilità.

A tale scopo il gestore, provvede a:

- pubblicare un sito web accessibile, nel rispetto degli standard internazionali. Per "accessibilità" si intende un insieme di tecniche ed applicazioni progettuali volte a rendere i contenuti informativi di un sito Web raggiungibili e fruibili da chiunque, cercando di eliminare gli ostacoli, sia di tipo tecnologico (computer non aggiornati, differenti browser e risoluzioni video) che relativi alle disabilità (difficoltà visive, motorie e percettive);
- garantire l'accesso alle informazioni anche agli utenti stranieri;
- ridurre al minimo l'attesa agli sportelli fisici per le persone disabili, gli anziani, le donne in evidente stato di gravidanza;
- in occasione di interruzioni programmate o non programmate nell'erogazione del servizio minimizzare il disagio conseguente;
- favorire il pagamento rateizzato delle fatture di importo elevato tenendo presente che, per i 13 Comuni del bacino forlivese in regime di TARI in cui il riscossore è il gestore le modalità di riscossione sono determinate comunque dai Comuni.

2. Imparzialità

Il gestore ha l'obbligo di ispirare il proprio comportamento nei confronti degli utenti a criteri di obiettività, giustizia e imparzialità. In funzione di tale obbligo deve essere svolta l'erogazione del servizio e devono essere interpretate le clausole generali e specifiche dei documenti di regolazione dello stesso e la normativa di settore.

3. Continuità

Il gestore fornisce un servizio continuo, regolare e senza interruzioni secondo le modalità previste nella convenzione di servizio.

In caso di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio, il gestore deve intervenire per risolvere nel più breve tempo possibile il problema, adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile, provvedere a fornire agli stessi tempestive informazioni sulle motivazioni e la durata del disservizio e garantire le prestazioni indispensabili per la tutela della salute e della sicurezza dell'utente.

La mancanza di servizio può essere imputabile solo a cause di forza maggiore, guasti o manutenzioni necessarie a garantire qualità e sicurezza dello stesso.

4. Partecipazione

Il servizio di igiene urbana costituisce, come già detto, un'attività di pubblico interesse e presenta alcune peculiarità. In primo luogo, esso è caratterizzato dalla continuità, al fine di tutelare l'igiene e la salute pubblica ed indipendentemente dalla volontà di fruirne da parte dei singoli cittadini. Detto principio comporta che, oltre a farne discendere altri quali l'accessibilità, la disponibilità e l'universalità, è necessario garantire ai cittadini che il servizio

sia disponibile ed accessibile a tutti nella stessa misura e non è possibile interromperlo nemmeno in caso di inadempienza del cliente (ad esempio in caso di mancato pagamento della tassa o della tariffa).

In tal senso, il gestore garantisce sempre la partecipazione dell'utente alla prestazione del servizio, sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio, che per favorire la collaborazione nei confronti dei soggetti erogatori.

L'utente può produrre reclami, memorie e documenti; prospettare osservazioni; formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio. Il gestore da' immediato riscontro all'utente circa le segnalazioni e le proposte da esso formulate.

Il gestore acquisisce periodicamente la valutazione dell'utente circa la qualità del servizio reso.

L'utente ha comunque diritto di accedere alle informazioni ambientali secondo le previsioni del d. lgs. n. 195/2005 nonché, più in generale, ai documenti ed alle informazioni detenuti dal gestore rispetto ai quali l'utente medesimo vanti un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, ai sensi di quanto stabilito dagli artt. 22 e ss. della Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i..

5. Efficienza ed efficacia

Il servizio è erogato in modo da garantirne l'efficienza e l'efficacia nell'ottica del miglioramento continuo, adottando le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali allo scopo.

6. Cortesia

Il gestore garantisce all'utente un rapporto basato sulla cortesia e sul rispetto, adottando comportamenti, modi e linguaggi adeguati allo scopo. A tal fine i dipendenti sono tenuti ad agevolare l'utente nell'esercizio dei propri diritti e nell'adempimento degli obblighi, a soddisfare le sue richieste, ad indicare le proprie generalità (sia nel rapporto personale che nelle comunicazioni telefoniche) ed a dotarsi di tesserino di riconoscimento.

7. Chiarezza e comprensibilità dei messaggi

Il gestore, nel redigere qualsiasi messaggio nei confronti degli utenti, pone la massima attenzione nell'uso di un linguaggio semplice e di immediata comprensione per gli stessi e ne controlla l'efficacia.

8. Sicurezza e rispetto dell'ambiente e della salute

Il gestore garantisce l'attuazione di un sistema di gestione della qualità, tendente al miglioramento continuo delle prestazioni, che assicuri la soddisfazione delle legittime esigenze ed aspettative degli utenti.

Il gestore garantisce l'attuazione di un sistema di gestione ambientale, assicurando, per quanto connesso all'attività del servizio di gestione dei rifiuti urbani, il miglioramento

continuo, la conformità alle norme di settore, la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.

Il gestore nello svolgimento del servizio e di ogni attività, garantisce, nei limiti delle proprie competenze, la tutela della salute e della sicurezza dei cittadini e dei lavoratori, nonché la salvaguardia dell'ambiente.

Il gestore è tenuto a rispettare, anche per quanto attiene gli appalti, le leggi che disciplinano le attività in tali settori, con particolare riguardo al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Gli utenti dovranno contribuire alla qualità del servizio adottando comportamenti rispettosi dell'ambiente e del pubblico decoro.

Le modalità di rilevazione della soddisfazione degli utenti potranno essere condotte anche con la collaborazione da ATERSIR e del Comitato Consultivo utenti e saranno svolte secondo la norma di buona tecnica UNI 11098:2003 "Sistemi di gestione della qualità".

Il gestore si impegna ad intraprendere con la massima celerità un dialogo con le Associazioni di tutela del consumo al fine di strutturare un sistema di monitoraggio sulla soddisfazione dell'utenza che coinvolga anche l'operato delle riferite Associazioni .

9. Privacy

Il gestore si impegna a garantire che il trattamento dei dati personali degli utenti avvenga nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Accanto a tali obblighi di servizio pubblico, la gestione dei rifiuti sarà altresì assicurata conformemente al dispositivo dell'art. 178 del d.lgs. n. 152/2006 secondo i principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano rifiuti, nonché del principio "chi inquina paga" .

Finanziamento degli oneri di servizio universale

I costi del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani saranno integralmente coperti, ai sensi della normativa vigente, dalla TARI o tassa rifiuti, come istituita dalla l. n. 147/2013, quale corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani svolto da Alea Ambiente S.p.A. nel territorio dei comuni interessati, o dalla tariffazione puntuale "a corrispettivo" secondo quanto disposto dal Regolamento ministeriale DM 20 aprile 2017 "*Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati. (17A03338)*".

Pertanto non sono previste compensazioni economiche ovvero finanziamenti addizionali da parte degli ee.ll. partecipanti a favore del soggetto affidatario, Alea Ambiente S.p.A.

Circa i flussi finanziari, i comuni verseranno direttamente al Gestore gli importi definiti a copertura dei costi nel piano economico finanziario approvato dall'Agenzia predisposto secondo lo schema di cui al DPR n. 158/1999.

Nessun altro compenso potrà essere richiesto per la fornitura del servizio, salve le modifiche tariffarie conseguenti all'aggiornamento e/o alla variazione del Piano d'ambito e/o del Piano annuale delle attività.

Così come previsto dal Piano regionale di gestione rifiuti approvato dalla Regione Emilia Romagna con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 67/2016, a partire dall'annualità 2020, i comuni che realizzeranno sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, potranno prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della tassa. La tariffa corrispettiva sarà determinata dall'Agenzia, in applicazione dei criteri di calcolo che saranno riportati in apposito Regolamento per l'applicazione della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato dalla stessa Agenzia e applicata e riscossa dal Gestore del servizio dei rifiuti urbani.

SEZIONE C - MODALITA' DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

Specificazione della scelta in merito alla modalità di affidamento prescelta, nonché all'osservanza dei requisiti europei, e descrizione dei relativi adempimenti.

La modalità prescelta per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino comprendente il territorio dei 13 Comuni (della provincia di Forlì-Cesena) di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Rocca San Casciano e Tredozio, secondo quanto disposto dal Consiglio d'ambito dell'Agenzia con deliberazione n. 2 del 31 gennaio 2017, su proposta del competente Consiglio locale, e confermato con successiva deliberazione del medesimo Consiglio d'ambito n. 6 del 27 febbraio 2017, è l'affidamento diretto a società c.d. *in house*.

Sotto il profilo della legittimità di detta scelta occorre richiamare innanzitutto, accanto alla disciplina europea e alla normativa nazionale di riferimento già indicata nella sezione A della presente Relazione, la giurisprudenza che si è ormai consolidata intorno all'affidamento *in house* quale "ordinaria" forma organizzativa dei servizi pubblici locali e all'ampia discrezionalità della decisione di un ente pubblico di avvalersi del medesimo modello organizzativo, seppur adeguatamente motivata circa le ragioni di fatto e di convenienza che la giustificano.

In questo senso, *ex multis*, Consiglio di Stato, Sez.VI, 11 febbraio 2013, sentenza n. 762: *Stante l'abrogazione referendaria dell'art. 23-bis D.L. n. 112 del 2008 e la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 4 D.L. n. 138 del 2011 […] è venuto meno il principio, con tali disposizioni perseguito, della eccezionalità del modello in house per la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. […] e dunque venuto meno il criterio prioritario dell'affidamento sul mercato dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e l'assoluta eccezionalità del modello in house, si deve ritenere che la scelta dell'ente locale sulle modalità di organizzazione dei servizi pubblici locali, e in particolare la opzione tra modello in house e ricorso al mercato, debba basarsi sui consueti parametri di esercizio delle scelte discrezionali, vale a dire:*

- *valutazione comparativa di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti;*
- *individuazione del modello più efficiente ed economico;*
- *adeguata istruttoria e motivazione.*

Trattandosi di scelta discrezionale, la stessa è sindacabile se appaia priva di istruttoria e motivazione, viziata da travisamento dei fatti, palesemente illogica o irrazionale.

Nello stesso senso si vedano inoltre:

- Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 4599 del 10 settembre 2014: *I servizi pubblici locali di rilevanza economica possono essere gestiti indifferentemente mediante il mercato (ossia individuando all'esito di una gara ad evidenza pubblica il soggetto affidatario) ovvero attraverso il c.d. partenariato pubblico - privato (ossia per mezzo di una società mista e quindi con una 'gara a doppio oggetto' per la scelta del socio e poi per la gestione del servizio), ovvero attraverso l'affidamento diretto, in house, senza previa gara, ad un soggetto che solo formalmente è diverso dall'ente, ma che ne sostituisce sostanzialmente un diretto strumento operativo, ricorrendo in capo a*

quest'ultimo i requisiti della totale partecipazione pubblica, del controllo (sulla società affidataria) 'analogo' (a quello che l'ente affidante esercita sui propri servizi) e della realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della sua attività con l'ente o gli enti che la controllano. L'affidamento diretto, in house - lungi dal configurarsi pertanto come un'ipotesi eccezionale e residuale di gestione dei servizi pubblici locale - costituisce invece una delle (tre) normali forme organizzative delle stesse, con la conseguenza che la decisione di un ente in ordine alla concreta gestione dei servizi pubblici locali, ivi compresa quella di avvalersi dell'affidamento diretto, in house (sempre che ne ricorrano tutti i requisiti così come sopra ricordati e delineatisi per effetto della normativa comunitaria e della relativa giurisprudenza), costituisce frutto di una scelta ampiamente discrezionale, che deve essere adeguatamente motivata circa le ragioni di fatto e di convenienza che la giustificano e che, come tale, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, irragionevolezza, irrazionalità ed arbitrarietà ovvero non sia fondata su di un altrettanto macroscopico travisamento dei fatti (così anche Corte Cost., sent. n. 199 del 20 luglio 2012);

- T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 11 giugno 2013, n. 558: *In definitiva, si profila una maggiore autonomia degli Enti locali nella direzione da intraprendere, in quanto l'ordinamento non aderisce a priori ad un'opzione organizzativa ma delinea un percorso di adeguatezza alle condizioni esistenti (al tipo di servizio, alla remunerativita della gestione, all'organizzazione del mercato, alle condizioni delle infrastrutture e delle reti, e soprattutto all'interesse della platea degli utenti). La scelta tra i differenti modelli va effettuata tenendo conto della concreta situazione di fatto, nel rispetto dei criteri introdotti all'art. 34 comma 20 del D.L. n. 179 del 2012 ossia la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e l'adeguata informazione alla collettività di riferimento. Detti obiettivi devono essere necessariamente correlati al preminente interesse dell'utente del servizio a godere del miglior servizio possibile alle condizioni più convenienti*;
- T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 3 ottobre 2016, n. 1781: *Va rammentato che i servizi pubblici locali di rilevanza economica possono essere gestiti indifferentemente mediante il mercato (ossia individuando all'esito di una gara ad evidenza pubblica il soggetto affidatario) ovvero attraverso il c.d. partenariato pubblico - privato (ossia per mezzo di una società mista e quindi con una gara a doppio oggetto per la scelta del socio o poi per la gestione del servizio), ovvero, ancora, attraverso l'affidamento diretto, in house, senza previa gara, ad un soggetto che solo formalmente è diverso dall'ente, ma che ne costituisce sostanzialmente un diretto strumento operativo, ricorrendo in capo a quest'ultimo i requisiti della totale partecipazione pubblica, del controllo (sulla società affidataria) analogo (a quello che l'ente affidante esercita sui propri servizi) e della realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della sua attività con l'ente o gli enti che la controllano*.

Quanto ai requisiti dell'*in house*, essi hanno trovato definizione nella giurisprudenza comunitaria che si è sviluppata a partire dalla nota sentenza "Teckal" (C.G.C.E. 18 novembre 1999, causa C-107/98) e nella giurisprudenza nazionale nonché, ad oggi, nella disciplina europea e nella normativa nazionale richiamata più sopra (cfr. in specie art. 5 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.),

La gestione *in house* dei servizi pubblici presuppone la contemporanea presenza di tre requisiti: il capitale sociale interamente pubblico; l'esercizio da parte dell'ente o degli enti locali titolari del capitale sociale di un controllo sulla società analogo a quello esercitato sui propri servizi; la realizzazione da parte della società stessa della parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti locali che la controllano.

Quanto al requisito del controllo analogo, *in positivo* esso *deve importare un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e le decisioni importanti, e può essere attuato con poteri di direttiva, di nomina e revoca degli amministratori, e con poteri di vigilanza e ispettivi* (in tal senso, Cons. St., sez. VI, sent. 11 febbraio 2013 n. 762, cit.); secondo la giurisprudenza comunitaria, il controllo analogo dei soci pubblici sulla società *in house* costituisce cioè un "potere assoluto" di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività del soggetto partecipato, e che riguarda l'insieme dei più importanti atti di gestione del medesimo; la giurisprudenza ha affrontato peraltro il problema delle modalità del controllo analogo nel caso in cui il capitale sociale della società *in house* sia frazionato tra una pluralità di soci pubblici, giungendo alla conclusione che il controllo possa essere da loro esercitato congiuntamente (anche a maggioranza), a condizione che ciascuno di essi partecipi non solo al capitale della società dedicata all'erogazione del servizio pubblico ma anche agli organi direttivi della stessa (a questo proposito, si veda in particolare C. giust. UE, sez. III, 29 novembre 2012 C-182/11 e C-183/11, Econord S.p.A.).

Rispetto alle modalità del controllo analogo nell'ipotesi di capitale sociale frazionato tra più enti soci, il già citato art. 5 del d.lgs. n. 5072016 dispone peraltro al comma 5 che *Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*

a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;

b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;

c) *la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti*.

In relazione al profilo dell'attività svolta, il comma 1 del citato art. 5 del d.lgs. n. 50/2016 richiede espressamente che oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata sia effettuata *nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi*; mentre il comma 3-bis dell'art. 16 del d.lgs. n. 175/2016 stabilisce che la produzione ulteriore rispetto al suindicato limite di fatturato, *che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società*.

È dunque necessario che le prestazioni della società sottoposta al controllo analogo dell'ente locale socio siano sostanzialmente destinate in via esclusiva all'ente locale medesimo; la società *in house* deve caratterizzarsi cioè come "soggetto dedicato" al servizio pubblico per il quale viene costituito, realizzando la propria attività con l'ente che la controlla; in questo senso, il soggetto *in house* non deve avere la propensione ad effettuare investimenti di risorse economiche in altri mercati, in vista di un'espansione in settori diversi da quelli rilevanti per l'ente pubblico conferente; solo in presenza di questa condizione, accanto a quella del controllo analogo, è possibile escludere legittimamente l'applicazione delle procedure dell'evidenza pubblica; il controllo analogo non priverebbe infatti la società (controllata) della libertà di svolgere la propria attività economica sul mercato, entrando in concorrenza con altre imprese; la *ratio* dell'ulteriore requisito del "soggetto dedicato" va ritrovata dunque nella protezione della *par condicio* fra imprese, impedendo che il soggetto imprenditoriale che gode di un affidamento diretto possa operare liberamente nel mercato in concorrenza con coloro che non godono di tale privilegio (sul requisito dell'attività prevalente, si veda in particolare C.G.C.E., sez. I, 11 maggio 2006, causa C-340/04, Carbotermo S.p.A. e Consorzio Alisei).

Venendo al caso di cui si tratta nella presente Relazione, l'affidamento è stato assentito alla società per azioni unipersonale "Alea Ambiente S.p.A." (di seguito, anche "Alea"), costituita con atto notarile in data 6 giugno 2017 per la raccolta e gestione dei rifiuti urbani nel territorio dei 13 Comuni della provincia di Forlì-Cesena indicati più sopra.

Si tratta di una NewCo "di terzo livello", indirettamente partecipata dai 13 Comuni interessati attraverso la società Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. (di seguito, anche "Livia Tellus" o "LT"), società *holding* interamente partecipata dai 15 Comuni dell'Unione dei Comuni della Romagna forlivese, avente come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie degli enti locali soci e, nel caso di specie, socio unico della società Alea Ambiente S.p.A..

In considerazione del quadro normativo e giurisprudenziale delineato più sopra, sussistono nel caso di specie tutti i requisiti previsti per la forma di affidamento diretto a società *in house*.

Innanzitutto non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, né nella società Livia Tellus né nella società affidataria Alea Ambiente S.p.A..

In particolare, per disposizione statutaria le azioni della società Livia Tellus possono essere di proprietà unicamente di amministrazioni pubbliche (cfr. art. 6 del relativo Statuto) e, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto della società Alea Ambiente S.p.A., *è espressamente vietato l'ingresso di nuovi soci per effetto del quale venga meno il vincolo del carattere totalitario pubblico del capitale sociale, quale condizione essenziale dell'affidamento in house providing*.

In secondo luogo, il controllo analogo, inteso quale influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della persona giuridica controllata, viene svolto dai 13 Comuni congiuntamente sulla società *holding* e, indirettamente attraverso la medesima, sulla società di gestione Alea Ambiente S.p.A. secondo le modalità di quello che viene definito

controllo analogo "a cascata". Come riportato più sopra nella sezione A della presente Relazione, il comma 2 dell'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016 prevede infatti che *Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore*.

In particolare, il controllo analogo si realizza attraverso un "Coordinamento dei Soci" di Livia Tellus ed un "Coordinamento Igiene Ambientale" dei 13 Comuni serviti dalla società affidataria Alea Ambiente, costituiti mediante apposite Convenzioni ex art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (alle quali si rinvia), composti dai rappresentanti legali degli enti locali interessati, e chiamati ad esprimersi preventivamente e con efficacia vincolante sugli obiettivi e sulle decisioni più importanti della società di gestione *in house* Alea, come elencate nello Statuto, rimesse al socio unico Livia Tellus.

Quanto infine al requisito dell'attività prevalente, l'art. 4 dello Statuto della società Alea Ambiente stabilisce che *Oggetto primario della Società è quello dell'organizzazione e della gestione dei servizi pubblici di raccolta (anche differenziata), di trasporto nonché di recupero, valorizzazione, intermediazione e commercio dei rifiuti urbani ed assimilabili* per i Comuni anche indirettamente soci. Inoltre, *Oltre l'80% del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento di attività oggetto del predetto scopo primario svolte per conto dei Comuni – anche indirettamente – soci*.

Alea Ambiente S.p.A. si presenta dunque come una società a totale partecipazione pubblica esclusivamente dedicata al servizio di gestione dei rifiuti urbani per il quale è stata costituita; mentre, ai sensi dell'art. 5 del proprio Statuto, la società Livia Tellus è obbligata a tenere *apposita rendicontazione separata, con autonoma evidenziazione dei risultati gestionali, relativamente a ciascuna delle società partecipate che operano in house providing*.

Per quanto riguarda lo svolgimento dell'attività che si è conclusa con l'affidamento diretto del servizio di gestione dei rifiuti urbani alla società *in house* Ale Ambiente S.p.A., si riassumono di seguito i passaggi principali:

- con deliberazione n. 7 del 29 dicembre 2014 il Consiglio locale di Forlì-Cesena ha disposto di mantenere, ai sensi dell'art. 8, comma 6, lettera a) della l.r. n. 23/2011, il bacino "Forlì-Cesena" costituito dal territorio dei Comuni di Bagno di Romagna, Bertinoro, Borghi, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cesena, Cesenatico, Civitella, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Gambettola, Gatteo, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Portico e S. Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca S. Casciano, Roncofreddo, S. Mauro Pascoli, Santa Sofia, Sarsina, Savignano sul R., Sogliano al R., Tredozio, Verghereto, quale bacino del nuovo affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani; ha espresso al Consiglio d'ambito, per il bacino territoriale "Forlì-Cesena" così individuato, l'intenzione di procedere al nuovo affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani secondo la forma organizzativa dell'*in house providing* a società interamente partecipata dai Comuni in favore dei quali (esclusivamente) svolgerà il medesimo servizio; ha proposto l'avvio delle attività istruttorie finalizzate alla verifica delle condizioni per l'affidamento *in house*;

- con deliberazione n. 72 del 30 dicembre 2014 il Consiglio d'ambito, su proposta del competente Consiglio locale, ha approvato il Piano d'ambito per la gestione del servizio rifiuti urbani nel territorio provinciale di Forlì-Cesena;

- con deliberazione n. 73 del 30 dicembre 2014 il Consiglio d'ambito, preso atto di quanto deliberato dal Consiglio locale di Forlì-Cesena e riportato più sopra, ha disposto l'avvio del procedimento istruttorio finalizzato alla verifica delle condizioni per l'affidamento *in house*, sotto i profili sia giuridico sia economico;

- con deliberazione n. 402 del 15 aprile 2015 la Giunta della Regione Emilia Romagna ha dettato disposizioni in merito alla *Salvaguardia delle esigenze territoriali e valorizzazione delle risorse locali dei comuni della provincia di Forlì-Cesena relativamente al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati*;

- con deliberazione n. 4 del 17 giugno 2015 il Consiglio Locale di Forlì-Cesena, in considerazione della sopravvenuta deliberazione di Giunta regionale n. 402/2015, ha preso atto:
 - della volontà dei Comuni di Borghi, Cesena, Gambettola, Gatteo, Longiano, Mercato Saraceno, Montiano, Premilcuore, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Santa Sofia, Sarsina, Savignano sul Rubicone e Sogliano al Rubicone di affidare a terzi il servizio rifiuti urbani previa procedura di gara, con aggregazione al bacino provinciale di Ravenna;
 - della volontà dei Comuni di Bagno di Romagna, Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cesenatico, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Rocca San Casciano e Tredozio di gestire il servizio rifiuti urbani secondo il regime dell'*in house providing*;

- con deliberazione n. 36 del 28 luglio 2015 il Consiglio d'ambito ha accertato l'esito positivo della verifica della possibilità di ridefinizione dei bacini esistenti ai sensi della d.G.R. n. 402/2015, così come riportato di seguito:
 - Comuni da aggregare al bacino di gestione di Ravenna: Borghi, Bagno di Romagna, Cesena, Cesenatico, Gambettola, Gatteo, Longiano, Mercato Saraceno, Montiano, Premilcuore, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Santa Sofia, Sarsina, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Verghereto;
 - Comuni ricompresi nell'ambito gestionale di Forlì-Cesena che hanno condiviso la modalità di affidamento in house: Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Rocca San Casciano, Tredozio;

- posto che la Regione Emilia Romagna, in sede di verifica della completezza e della conformità dell'istruttoria compiuta rispetto alle suindicate direttive regionali, non ha comunicato all'Agenzia alcun elemento di inadeguatezza, si è potuta ritenere definita la

nuova configurazione territoriale dei bacini di affidamento della provincia di Forlì-Cesena;

- con deliberazione n. 5 del 24 settembre 2015 il Consiglio Locale di Forlì-Cesena, a seguito della conseguita possibilità di ridefinizione dei bacini:
 - ha individuato i seguenti bacini di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani:
 a) aggregazione del territorio dei Comuni di Bagno di Romagna, Borghi, Cesena, Cesenatico, Gambettola, Gatteo, Longiano, Mercato Saraceno, Montiano, Premilcuore, Roncofreddo, S. Mauro Pascoli, Santa Sofia, Sarsina, Savignano sul R., Sogliano al R., Verghereto con il bacino della provincia di Ravenna;
 b) bacino corrispondente al territorio dei Comuni di Bertinoro, Castrocaro T. e Terra del Sole, Civitella, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e S. Benedetto, Predappio, Rocca S. Casciano, Tredozio;
 - ha proposto al Consiglio d'ambito, per il bacino territoriale di cui al precedente punto b), di affidare la gestione del servizio secondo la forma dell'in house providing;

- con determinazione n. 11 del 27 gennaio 2016 il Direttore dell'Agenzia ha individuato il valore residuo al 31/12/2014 dei beni oggetto di trasferimento al gestore subentrante da corrispondere al gestore uscente ai fini del nuovo affidamento del servizio, in coerenza con le risultanze della Relazione conclusiva prodotta dal Responsabile del relativo procedimento;

- con deliberazione n. 65 del 22 novembre 2016, recante Aggiornamento del Piano d'ambito della provincia di Forlì-Cesena ai fini del nuovo affidamento del servizio, il Consiglio d'ambito ha provveduto a
 - rendere coerente la pianificazione d'ambito con scenari, linee strategiche e obiettivi previsti dal P.R.G.R. approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 67 del 3 maggio 2016;
 - definire bacini di gestione coerenti con le aggregazioni territoriali individuate dal Consiglio Locale di Forlì–Cesena con la suindicata deliberazione n. 5/2015;
 - standardizzare e omogeneizzare l'organizzazione dei servizi all'interno dei bacini di gestione individuati;

- con deliberazione n. 2 del 31 gennaio 2017, in conformità agli esiti di un'articolata istruttoria condotta con il Dipartimento Studi Economici e Sociali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Piacenza, il Consiglio d'ambito ha disposto:
 - la scelta della forma di gestione dell'in house providing per il bacino forlivese corrispondente al territorio dei Comuni di Bertinoro, Castrocaro T. e Terra del Sole, Civitella, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e S. Benedetto, Predappio, Rocca S. Casciano e Tredozio, in quanto modello assistito da economicità e adeguatezza alle esigenze del territorio di riferimento per quanto considerato e ritenuto nelle premesse della medesima deliberazione, secondo i

contenuti del Progetto industriale presentato per la costituzione di una NewCo dedicata allo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

- di dare atto che l'approvazione del Progetto industriale per l'avvio del procedimento di affidamento del servizio rientra nelle competenze del Consiglio d'ambito, rinviando a futura apposita deliberazione, anche ai fini della trasmissione formale a tutti i Comuni interessati del medesimo Progetto per gli ulteriori adempimenti rivolti alla costituzione della NewCo quale soggetto affidatario del servizio;

- con deliberazione n. 6 del 27 febbraio 2017 il Consiglio d'ambito, per le ragioni evidenziate in specie nella Relazione dedicata alla congruità dei profili giuridici, tecnico-gestionali ed economico-finanziari del modello prescelto, allegata alla medesima deliberazione, ha disposto:
 - di confermare la scelta della forma di gestione dell'in house providing nel bacino comprendente il territorio dei Comuni (della provincia di Forlì-Cesena) di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Rocca San Casciano e Tredozio, avviando il procedimento di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani secondo la forma suindicata;
 - di approvare ai fini di cui sopra i seguenti atti, allegati quali parti integranti alla medesima deliberazione:
 - Piano industriale comprensivo del Piano Economico Finanziario relativo alla gestione in capo alla NewCo, come asseverato da BPER Banca S.p.A.;
 - Statuto e Convenzione per l'esercizio del controllo analogo della NewCo;
 - Statuto e Convenzione per l'esercizio del controllo analogo di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A.;
 - Relazione illustrativa delle ragioni di adeguatezza tecnica e congruità economica del suindicato Progetto industriale presentato per la costituzione di una NewCo quale soggetto affidatario *in house* del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino comprendente il territorio dei Comuni della provincia di Forlì-Cesena indicati più sopra;
 - di trasmettere la deliberazione e i relativi documenti allegati ai 15 Comuni soci di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. per i rispettivi adempimenti di competenza ai fini della realizzazione del suindicato Progetto industriale, inclusa la costituzione della NewCo per lo svolgimento in house providing del servizio di interesse generale di gestione integrata dei rifiuti urbani;
 - di trasmettere la deliberazione al gestore uscente Hera S.p.A.;

- con deliberazione dei rispettivi Consigli, i Comuni interessati hanno svolto gli adempimenti di competenza ai fini della realizzazione del suindicato Progetto industriale e in particolare:
 - hanno approvato la costituzione della società in house providing per la gestione del servizio rifiuti nel bacino di Forlì (NewCo);
 - hanno approvato lo Statuto della società NewCo;

- hanno confermato e approvato il Progetto industriale ed economico/finanziario della società NewCo come esaminato e approvato dall'Agenzia;
- hanno confermato e approvato le Convenzioni ex art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 per l'esercizio del controllo analogo, già allegate alla suindicata deliberazione del Consiglio d'ambito n. 6/2017;
- hanno approvato le modifiche allo Statuto di Livia Tellus Holding S.p.A.;

– sono stati acquisiti ai protocolli dell'Agenzia:
 - il verbale dell'Assemblea dei soci di Livia Tellus Holding S.p.A. in data 18 maggio 2017, recante autorizzazione all'organo amministrativo della società a costituire la nuova società versando il relativo capitale sociale;
 - le Convenzioni ex art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 per l'esercizio del controllo analogo sottoscritte dai Comuni soci;
 - l'atto costitutivo della società per azioni unipersonale denominata "Alea Ambiente S.p.A." in data 6 giugno 2017, per la raccolta e gestione dei rifiuti nei 13 Comuni della provincia di Forlì-Cesena che hanno aderito al progetto di gestione *in house providing*;
 - lo Statuto di Alea Ambiente S.p.A.;
 - la visura completa di Alea Ambiente S.p.A. presso la Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini;

– con deliberazione n. 61 del 13 settembre 2017 il Consiglio d'ambito ha disposto:
 - di prendere atto delle deliberazioni mediante le quali i Consigli dei Comuni interessati della provincia di Forlì-Cesena hanno svolto gli adempimenti di competenza ai fini della realizzazione del Progetto industriale predisposto per la costituzione della NewCo dedicata allo svolgimento *in house providing* del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
 - di prendere atto della costituzione della società per azioni unipersonale denominata "Alea Ambiente S.p.A." in data 6 giugno 2017 ai fini dell'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio dei Comuni interessati;
 - di affidare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino comprendente il territorio dei Comuni (della provincia di Forlì-Cesena) di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Rocca San Casciano e Tredozio alla società Alea Ambiente S.p.A. secondo la forma organizzativa dell'*in house providing* a conclusione delle attività procedimentali avviate con precedente deliberazione di questo Consiglio d'ambito n. 6 del 27 febbraio 2017;
 - di stabilire, ai sensi dell'art. 203, comma 2, lettera c) del d.lgs. n. 152/2006, la durata dell'affidamento in 15 anni decorrenti dal 1° gennaio 2018;
 - di approvare lo schema di Contratto di servizio e i relativi documenti allegati definiti dall'Agenzia per la regolazione del rapporto con il soggetto affidatario del servizio Alea Ambiente S.p.A., come indicati di seguito:
 - Disciplinare Tecnico;

- Allegato A "Quadro sintetico degli Standard minimi prestazionali e degli obiettivi per Comune e per il bacino territoriale";
- Allegato B "Elenco dei prezzi unitari";
- Allegato C "Regolazione economica degli oneri per il trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati";
- Allegato D "Regolazione economica dei proventi per il trattamento, recupero e valorizzazione dei rifiuti differenziati di cui agli accordi Anci-Conai";
- Allegato E "Regolazione economica dei costi/ricavi per il trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti differenziati diversi da quelli di cui agli accordi Anci-Conai";
- Allegato F "Aggiornamento del corrispettivo per i servizi base";
- Allegato K "Penali";
- Allegato L "Piano Economico Industriale";
- Allegato M "Personale in servizio del gestore uscente";

➢ di dare atto che, in occasione della sottoscrizione del contratto di servizio con il gestore affidatario Alea Ambiente S.p.A., verranno perfezionati per formarne parte integrante e sostanziale i seguenti ulteriori allegati, previsti nell'art. 59 del relativo schema di contratto:

- Allegato G "Beni strumentali di cui all'art. 14, c. 1, lett. a)" (beni di proprietà del Gestore);
- Allegato H "Beni strumentali di cui all'art. 14, c. 1, lett. b)" (beni di proprietà dell'Agenzia; beni di uno o più Comuni afferenti al bacino territoriale di gestione o loro forme associative; beni di altri enti pubblici);
- Allegato I "Beni strumentali di cui all'art. 14, c. 1, lett. c)" (beni trasferiti dal precedente gestore);
- Allegato J "Beni strumentali di cui all'art. 14, c. 1, lett. d)" (beni di proprietà di società patrimoniali);

➢ di incaricare il Direttore dell'Agenzia, ai fini della predisposizione dell'Allegato I "Beni strumentali di cui all'art. 14, c. 1, lett. c)" del contratto di servizio, di provvedere all'aggiornamento dell'elenco dei beni strumentali del servizio di proprietà del gestore uscente e del relativo valore residuo, come individuati nella determinazione n. 11 del 27 gennaio 2016 indicata più sopra;

➢ di dare atto che saranno allegate al contratto di servizio sottoscritto con il gestore affidatario Alea Ambiente S.p.A. fideiussione bancaria o assicurativa e copia della polizza assicurativa, come previsto rispettivamente negli artt. 55 e 56 dello schema di contratto di servizio;

➢ di prendere atto, ai fini dell'affidamento, della nota, allegata alla medesima deliberazione, con la quale la società Unica Reti S.p.A. - società a capitale interamente pubblico, istituita con funzione di società patrimoniale per l'amministrazione della proprietà di reti e impianti destinati alla produzione di servizi pubblici locali e partecipata dalla società Livia Tellus, che detiene il 51,4% del capitale sociale - si impegna nei confronti dell'Agenzia ad acquisire i beni destinati allo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani oggetto di trasferimento dal

gestore uscente secondo il valore di subentro definito dall'Agenzia e a metterli a disposizione della società Alea Ambiente S.p.A. ai fini dello svolgimento del servizio;

- di dare atto che la società Alea Ambiente S.p.A., così come previsto nell'art. 46 del schema di contratto di servizio, è tenuta a redigere la propria Carta del servizio nel rispetto della normativa vigente e sulla base dello schema tipo deliberato dall'Agenzia nonché a sottoporre la Carta all'approvazione dell'Agenzia;
- di approvare la presente Relazione ex art. 34, comma 20, del d.lgs. n. 179/2012;
- di incaricare il Direttore dell'Agenzia della stipula del Contratto di servizio con la società affidataria Alea Ambiente S.p.A. secondo lo schema approvato e relativi allegati.

SEZIONE D - MOTIVAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA DELLA SCELTA

APPROCCIO METODOLOGICO

Ai fini dell'affidamento del servizio, lo schema tipo di relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21), prevede, nella sezione D, l'illustrazione della "*motivazione economica – finanziaria della scelta*", richiamando in particolare la valutazione dell'efficienza e dell'economicità, attraverso la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e delle relative fonti di finanziamento, dell'assetto economico patrimoniale e della dimensione di equity e debito.

Premesso che:

- il Servizio di gestione rifiuti urbani sul territorio dei comuni di Forlì, Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella, Dovadola, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e S. Benedetto, Predappio, Rocca S. Casciano e Tredozio è stato gestito dalla Società Hera S.p.a. a far data ai sensi della convezione di affidamento stipulata tra l'Agenzia di Ambito per i Servizi pubblici di Forlì Cesena (ATO8) ed Hera Spa. con durata sino al 31.12.2011;
- ai sensi di quanto deliberato dal Consiglio Locale di Forli Cesena con deliberazione 5 del 24 settembre 2015, e dal Consiglio di Ambito di questa Agenzia con deliberazione n.2 del 31 gennaio 2017 in merito alla forma di affidamento in house del servizio di gestione rifiuti urbani sul bacino dei comuni succitati, l'Unione dei comuni della Romagna Forlivese ha presentato il Piano industriale comprensivo di piano economico finanziario della società di durata pari a quella dell'affidamento e asseverato dalla società Banca Popolare dell'Emilia Romagna S.p.A.;
- il consiglio di Ambito di questa Agenzia con deliberazione n. 6 del 27.02.2017 ha deliberato di avviare il procedimento di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani secondo la forma dell'in house providing approvando il Piano industriale comprensivo del Piano Economico Finanziario relativo alla gestione in capo alla NewCo lo Statuto e Convenzione per l'esercizio del controllo analogo della NewCo, lo Statuto e Convenzione per l'esercizio del controllo analogo di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. e una Relazione illustrativa delle ragioni di adeguatezza tecnica e congruità economica del suindicato Progetto industriale presentato per la costituzione di una NewCo quale soggetto affidatario in house del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino comprendente il territorio dei Comuni della provincia di Forlì-Cesena indicati nel precedente punto 1.;
- la relazione di cui alla deliberazione sopra indicata, seppur non secondo la forma di cui allo schema di relazione ex art. 34, già contiene *"la motivazione economica finanziaria della scelta"* di affidamento;

Tutto ciò premesso, la presente relazione interpreta il requisito normativo di cui "*alla motivazione economica finanziaria della scelta"* verificando che il piano economico finanziario pluriennale asseverato presentato dalla società risulti internamente coerente e garante dell'equilibrio economico finanziario per l'intera durata dell'affidamento, determini un

costo del servizio non peggiorativo rispetto alle previsioni progettuali di cui al piano di Ambito redatto dall'Agenzia e risulti non diseconomico rispetto al contesto territoriale regolato dall'Agenzia.

In particolare la valutazione dell'economicità della scelta della modalità di affidamento è stata effettuata tramite:

1. una comparazione preventiva tra l'ammontare del Piano Economico Finanziario contenuto nel Piano industriale presentato ai fini dell'affidamento del servizio e l'ammontare del piano economico finanziario contenuto nel Piano di Ambito, ritenuto congruo dall'Agenzia per lo svolgimento del servizio;
2. una comparazione tra l'ammontare del Piano Economico Finanziario contenuto nel Piano industriale presentato ai fini dell'affidamento del servizio e l'ammontare dei piani economici finanziari degli operatori economici attualmente concessionari della gestione del servizio già a disposizione dell'Agenzia, conducendo tale analisi rispetto ai Piani Economici Finanziari maggiormente paragonabili a quello proposto in relazione alla modalità di servizio svolta (porta a porta), alla percentuale di raccolta differenziata, al tipo di territorio servito (collina, pianura, costa..);
3. un'analisi del piano economico finanziario finalizzata a verificarne per l'intera durata dell'affidamento la sostenibilità economica patrimoniale e finanziaria nonché la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

Inoltre, sono stati valutati anche altri diversi specifici profili di adeguatezza ed economicità che caratterizzano il progetto di affidamento diretto *in house* (cfr. paragrafo 5).

Ai fini della verifica dell'economicità si precisa fin da ora che le comparazioni di cui ai punti a) e b) sono state effettuate tramite gli indicatori costi unitari euro/tonnellata e costi procapite euro/abitante residente. Gli stessi indicatori sono quelli più comunemente utilizzati nelle analisi relative ai costi del servizio rifiuti, sono quelli utilizzati nel Piano di ambito e nel progetto industriale oggetto di valutazione. In particolare si ritiene più significativo l'utilizzo dell'indicatore di costo procapite in quanto non dipendente dalle previsioni di raccolta (tonnellate) che possono subire variazioni anche significative in fase di nuova progettazione del servizio.

IL CONFRONTO CON IL PIANO DI AMBITO

A conclusione delle valutazioni di cui alle sezioni precedenti della presente relazione si può affermare che il progetto è congruo alla pianificazione d'ambito rispetto al modello di gestione e al dimensionamento tecnico del servizio; nel presente paragrafo si procede la sintesi alla verifica di congruità del progetto con la pianificazione d'ambito rispetto al dimensionamento economico del servizio.

La verifica sarà condotta sugli elementi economici fondamentali (da cui deriva il dimensionamento economico del progetto) e sul valore complessivo del progetto stesso che racchiude in sé le assunzioni su tutti gli elementi economici finanziari e patrimoniali di dettaglio la cui verifica puntuale è stata fatta in sede di valutazione della sostenibilità economica patrimoniale e finanziaria (vedi successivo punto 3)

PERSONALE**:** per quanto riguarda la definizione del costo del personale, sia il progetto sia la pianificazione d'ambito fanno riferimento al CCNL FISE/Assoambiente. La pianificazione nelle stime di progetto considera personale di 2° livello (operatori) e di 4° livello (autisti). Il progetto come livello minimo considera personale inquadrabile nel 3° livello e prevede anche l'utilizzo di personale di 5° livello. Tale scelta è da considerarsi come una specifica di maggior dettaglio rispetto alla pianificazione d'ambito e i costi unitari considerati nel progetto si ritengono congrui con gli attuali costi del lavoro di cui alle tabelle del costo del lavoro del CCNL Fise/Assoambiente.

AUTOMEZZI**:** i costi delle principali tipologie di automezzi impiegati per lo svolgimento del servizio previsti nel progetto (automezzo a vasca) risultano superiori a quelli considerati nella pianificazione d'ambito. In merito ai costi di gestione, tale scostamento deriva dalla diversa incidenza dei costi di manutenzione.

ATTREZZATURE: il costo complessivo per l'acquisto delle attrezzature necessarie all'espletamento del servizio stimato nel progetto risulta inferiore a quello contenuto nella pianificazione d'ambito. L'incidenza di questa posta contabile rispetto all'ammontare complessivo del progetto è residuale e non incide sulla valutazione dell'economicità del progetto complessivo.

COSTI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO E RICAVI DALLA VENDITA DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE: per quanto riguarda i costi di trattamento e smaltimento e ricavi dalla vendita delle frazioni differenziate, si rilevano le seguenti considerazioni:

- il costo di smaltimento unitario del rifiuto indifferenziato utilizzato nel progetto è di poco superiore (circa 4,00 €/t) a quello utilizzato nella pianificazione d'ambito;
- il costo di trattamento della frazione verde considerato nel progetto risulta inferiore a quello considerato nella pianificazione d'ambito;
- il progetto individua un costo specifico per lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali che nella pianificazione d'ambito sono compresi nel flusso dei rifiuti indifferenziati;
- il progetto considera di raggiungere una qualità alta dei materiali risultanti dalle raccolte differenziate;
- il progetto valorizza i metalli come un unico flusso con un ricavo unitario pari a 210 €/t. Applicando al quantitativo di metalli previsto nel progetto le stime in termini di ripartizione tra acciaio e alluminio e in termini di costi e ricavi si genereranno ricavi ulteriori per oltre € 180.000 annui

COSTI DI INVESTIMENTO: la pianificazione d'ambito al fine di semplificare la modellazione del servizio considera per tutti gli investimenti un periodo di ammortamento pari a 7,5 anni. La scelta attuata nel progetto di diversificare il periodo di ammortamento a seconda della tipologia di investimento (attrezzature, automezzi, costi di avvio, dotazioni informatiche) risulta condivisibile. Si segnala la scelta di non inserire la remunerazione del capitale investito tra i costi del servizio. I costi di avvio dei servizi domiciliari (24 €/ab) appaiono elevati in considerazione del fatto che riguardano principalmente attività di comunicazione e distribuzione dei kit alle utenze.

COSTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO: al fine di confrontare il costo del servizio derivante dal dimensionamento tecnico-economico del progetto con quello della pianificazione

d'ambito di seguito sono riportati alcuni indicatori di costo. Si precisa che tali indicatori sono stati calcolati relativamente ai diversi dati di base considerati nei due documenti.

Indicatore di costo	Piano d'ambito	Progetto
€/ab	137,58	134,50
€/utenza	272,10	251,32
€/t	250,19	241,85

Dall'analisi degli indicatori sopra riportati risulta l'economicità del progetto nel suo complesso rispetto alle stime della pianificazione d'ambito.

Il confronto tra il dimensionamento economico annuo a regime previsto in piano di ambito pari a € 26.482.090 e il medesimo valore del progetto pari a € 24.564.397 evidenzia un beneficio economico di circa il 7%.

A conclusione delle valutazioni effettuate si può affermare che il progetto risulta adeguato **rispetto al dimensionamento economico del servizio** ed economico rispetto alla pianificazione d'ambito.

Si evidenzia inoltre che la congruità e l'economicità del progetto non vengono compromesse dal costo del servizio di "*ritiro a domicilio su appuntamento per rifiuti ingombranti – RAEE*" nè dal costo per la *gestione della discarica esaurita di Ladino*, attività in capo al concessionario, ma non quotate nel progetto, il cui costo, comunque, risulta residuale rispetto alle valutazioni effettuate.

Infine, l'economicità del progetto risulta maggiormente rilevante se si prendono in considerazione i seguenti aspetti:

- nel progetto sono previsti servizi aggiuntivi rispetto a quelli contemplati nella pianificazione d'ambito relativamente sia ai servizi di raccolta sia ai servizi di spazzamento e lavaggio strade;
- il costo del servizio rappresentato nella pianificazione d'ambito non tiene conto delle seguenti voci di costo presenti, invece, nel progetto:
 - accantonamenti a Fondo Svalutazione Crediti;
 - costo della bollettazione;
 - costo della riscossione crediti;
 - interessi, more, penalità;
 - canoni di locazione Unica Reti; rispetto a tale voce si evidenzia che la società Unica Reti S.p.a si è impegnata formalmente ad acquisire direttamente e con risorse proprie i beni strumentali del servizio, pagandone il relativo valore residuo.

LA COMPARAZIONE CON I COSTI DEL SERVIZIO NELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Evidenziato che ai sensi della l.r. n. 23/2011 l'Agenzia è stata istituita "*per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal D.lgs 152/2006*" e che in particolare competono all'Agenzia:

- l'approvazione della ricognizione delle infrastrutture;
- la definizione e approvazione dei costi totali del servizio;
- l'approvazione, sentiti i Consigli locali, del piano economico-finanziario;
- l'approvazione del piano d'ambito e dei suoi eventuali piani stralcio,
- il controllo sulle modalità di erogazione dei servizi;
- il monitoraggio e la valutazione, tenendo conto della qualità ed entità del servizio reso in rapporto ai costi, sull'andamento delle tariffe all'utenza;

per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, l'Agenzia dispone di vasta documentazione di natura tecnica, economica e finanziaria relativa agli operatori economici concessionari dei servizi nella Regione Emilia Romagna.

Ciò premesso, ai fini della valutazione dell'economicità del progetto industriale di gestione del servizio rifiuti di cui all'oggetto si procederà a confrontare gli indicatori di costo procapite (€/ab) e di costi unitari (€/t) del progetto con quelli già a disposizione dell'Agenzia riferiti agli attuali concessionari.

Gli indicatori di seguito presentati sono riferiti ai Piani Economici e Finanziari approvati dall'Agenzia nell'esercizio delle proprie funzioni in riferimento all'annualità 2015.I medesimi risultati gestionali caratterizzano anche le annualità precedenti a disposizione dell'Agenzia.

Confronto rispetto alle gestioni in essere per bacino di affidamento

L'analisi ha fatto emergere che il costo unitario annuo ad abitante (parametro *€/ab*) risultate dai documenti progettuali dei proponenti il Piano Industriale si colloca nella media inferiore dei costi risultanti dalle altre gestioni attualmente in essere. Il valore del Piano Industriale infatti è pari a **134,40 €/ab**, a fronte di un valore della media aritmetica del campione preso in esame pari a 153,64 €/ab. Il confronto con la mediana del medesimo campione restituisce un risultato ancora positivo, collocandosi quest'ultima al valore di 145,32 €/ab.

Il valore massimo espresso dal campione si colloca a 241,70 €/ab, mentre il valore minimo a 123,03 €/ab. Vista la scarsa significatività di questi due ultimi dati nell'analisi statistica condotta, si è proceduto anche a valutare l'IQR (*InterQuartile Range*, distanza interquartile) individuandola nello spettro ricompreso tra i valori tra il minimo di 131,82 €/ab (venticinquesimo percentile) e il massimo di 161,06 €/ab (settantacinquesimo percentile). Tale ultima evidenza rende maggiormente apprezzabile come il valore del progetto del proponente, pari a 134,4 €/ab, si colloca effettivamente tra i valori minori riscontrabili in Regione.

L'analisi è stata quindi effettuata parimenti, e con medesimo campione di analisi, per il valore unitario €/tonnellata annuo, ossia individuando il costo totale del servizio raffigurato dalla comparazione con le tonnellate prodotte da ogni bacino di affidamento. Su tale parametro, il risultato del Piano Industriale è pari a **241,85 €/t**.

Il dato risulta essere più vicino alla media dei valori espressi dal campione rispetto al precedente parametro. Se infatti il valore minimo risulta essere 140,90 €/t e il valore massimo 343,07 €/t, rappresentando una notevole *range*, la media aritmetica degli elementi analizzati si colloca di poco sopra il risultato del Piano Industriale (246,52 €/t). La mediana presenta invece un valore pari a 237,41 €/t, di poco inferiore al risultato citato. L'analisi della distanza interquartile infine conferma la posizione statisticamente più centrale del parametro in parola rispetto al valore ad abitante, individuando il venticinquesimo percentile a 216,37 €/t e il settantacinquesimo percentile a 272,48 €/t.

Confronto rispetto alle gestioni in essere raggruppate per area omogenea

La comparazione degli indicatori unitari di costo (€/ab ed €/tonn) è stata quindi effettuata anche andando ad analizzare i rispettivi valori come risultanti in base alla zonizzazione prevista dal Piano Regionale di Gestione Rifiuti dell'Emilia Romagna.

Per Area omogenea da PRGR 2015					
Area da PRGR	Abitanti	RSU (t)	Costo Totale SGR (€)	**Costo totale SGR unitario (€/t)**	**Costo Totale SGR pro-capite (€/ab)**
Capoluogo-costa	1.821.303	1.280.446	331.685.845	**259,04**	**182,11**
Montagna	509.784	316.255	73.112.068	**231,18**	**143,42**
Pianura	2.132.325	1.371.513	287.238.913	**209,43**	**134,71**
Totale Regione	4.463.412	2.968.214	692.036.826	**233,15**	**155,05**

Confronto rispetto alle gestioni in essere raggruppate per tipologia di raccolta

La comparazione degli indicatori unitari di costo (€/ab ed €/tonn) è stata effettuata anche andando ad analizzare i rispettivi valori come risultanti in base alla tipologia di modelli di raccolta rifiuti.

Per Tipo di raccolta 2015					
Tipo raccolta	Abitanti	RSU (t)	Costo Totale SGR (€)	**Costo totale SGR unitario (€/t)**	**Costo Totale SGR pro-capite (€/ab)**
Misto	1.836.522	1.219.742	304.933.939	**250,00**	**166,04**
Porta a Porta	936.355	552.680	142.408.009	**257,67**	**152,09**
Stradale	1.690.535	1.195.791	244.694.879	**204,63**	**144,74**
Totale Regione	4.463.412	2.968.214	692.036.827	**233,15**	**155,05**

Confronto rispetto alle gestioni in essere raggruppate per classe di raccolta differenziata

Infine, la comparazione degli indicatori unitari di costo è stata effettuata anche andando ad analizzare i valori risultanti per cluster di obiettivi di raccolta differenziata.

Per Classe di raccolta differenziata 2015					
Cluster rd2	Abitanti	RSU (t)	Costo Totale SGR (€)	**Costo totale SGR unitario (€/t)**	**Costo Totale SGR pro-capite (€/ab)**
< 30%	59.145	32.381	8.618.459	**266,16**	**145,72**
da 30% a 40%	103.943	61.574	16.224.403	**263,49**	**156,09**
da 40% a 50%	749.129	446.693	121.720.014	**272,49**	**162,48**
da 50% a 55%	317.098	253.030	62.353.036	**246,43**	**196,64**
da 55% a 60%	853.665	611.350	128.399.945	**210,03**	**150,41**
da 60% a 70%	1.309.513	914.681	202.783.950	**221,70**	**154,85**
da 70% a 75%	616.498	387.461	90.535.101	**233,66**	**146,85**
> 75%	454.421	261.043	61.401.919	**235,22**	**135,12**
TOTALE	4.463.412	2.968.214	692.036.827	**233,15**	**155,05**

I valori unitari del progetto industriale, pari a 134,4 €/abitante e 241,85 €/tonnellata, come visibile dalle tabelle sopra riportate, si collocano nella media dei costi dei Piani Economico-Finanziari attualmente praticati in Regione Emilia-Romagna.

ANALISI DI SOSTENIBILITÀ DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO E PATRIMONIALE

L'ultima attività finalizzata alla valutazione dell'economicità del progetto riguarda la verifica di sostenibilità economica finanziaria del Progetto stesso. Tale attività risulta essere di primaria importanza, se il Progetto risultasse non sostenibile, infatti, sarebbe priva di significato anche l'analisi di economicità effettuata nei precedenti paragrafi tramite il confronto con il Piano di ambito e i costi del servizio in Emilia Romagna. A tal fine, nel giugno 2016, l'Agenzia ha affidato all'Università Cattolica del Sacro Cuore, Dipartimento Studi Economici e Sociali (DISES), di seguito "UNICATT", lo svolgimento della ricerca *Le implicazioni economiche e tecniche del servizio di Igiene Urbana affidato ad una società in house alla luce della normativa vigente*. Nel luglio 2016 UNICATT ha presentato ad ATERSIR un primo documento nel quale metteva in evidenza i rilievi emersi dall'analisi della documentazione sull'ipotesi di affidamento a una società *in house* del servizio di Igiene Urbana. Nel novembre 2016 UNICATT è stata incaricata da ATERSIR di svolgere un supplemento di ricerca che valutasse la nuova versione della documentazione sull'ipotesi di affidamento a una società *in house* del servizio di Igiene Urbana inviata in data 17 novembre u.s..

In tale contesto, preso atto della documentazione resa disponibile da parte di ATERSIR, UNICATT ha verificato la sostenibilità economica finanziaria e patrimoniale del Piano Economico e Finanziario Pluriennale allegato al Progetto industriale per la gestione integrata dei rifiuti nei 13 Comuni della provincia di Forlì-Cesena effettuando una sorta di "asseverazione di parte pubblica".

L'attività svolta da UNICATT si può, in sintesi, riassumere in due momenti fondamentali:

- **1° momento**: Analisi della prima versione di Progetto industriale, dalla quale sono emerse diverse criticità tali da considerare il Progetto non sostenibile e per le quali si rimanda al Rapporto finale di ricerca (Parte economico finanziaria) allegato alla presente Relazione (Allegato 1);
- **2° momento**: Analisi della versione definitiva di Progetto industriale dalla quale è scaturita una valutazione positiva del Progetto essendo stati accolti in modo sostanziale i rilievi di cui al punto precedente e per la quale si rimanda al Rapporto finale di ricerca – Seconda parte allegato alla presente Relazione (Allegato 2);.

Il Piano Economico Industriale allegato al Progetto industriale viene ritenuto pertanto sostenibile dal punto di vista economico - patrimoniale e finanziario.

A tal fine risulta importante citare l'asseverazione del Piano Economico medesimo effettuata dalla banca BPER in data 9 gennaio 2017, allegata alla documentazione fornita dal proponente nel Gennaio 2017 e che si allega (Allegato 3) alla presente Relazione per completezza di informazioni.

PROFILI SPECIFICI DI ADEGUATEZZA ED ECONOMICITÀ DEL MODELLO PROPOSTO A BENEFICIO DELLA COLLETTIVITÀ DI RIFERIMENTO.

Preme infine evidenziare alcuni ulteriori profili che, in coerenza con l'adeguatezza tecnica e la congruità economica del Progetto industriale presentato, comportano un beneficio alla collettività derivante dal modello prescelto.

- Il piano industriale presenta, da un lato, un servizio dimensionato con standard prestazionali molto elevati, dall'altro un modello di servizio ad alta capillarità e per questo fortemente adattabile alle esigenze delle singole utenze. Si rileva inoltre come il modello proposto sia adeguato alla configurazione territoriale del bacino forlivese e alla sua struttura urbanistica;
- il modello gestionale della società proponente permetterà un continuo confronto con le Amministrazioni comunali interessate sia in materia di pianificazione degli interventi sia di controllo del servizio erogato sul territorio;
- l'importanza centrale che il piano industriale dà all'istituzione di diversi ecosportelli sul territorio è un ulteriore elemento di positiva adeguatezza del progetto alle esigenze del territorio. Tali sportelli di relazione col pubblico avranno, come si dichiara nel progetto, nuove e diverse funzioni per la gestione delle richieste delle utenze;
- il *pay out ratio* inteso come rapporto fra dividendi distribuiti e utili netti d'esercizio è uguale a 0% cioè non è prevista la distribuzione degli utili di esercizio ai soci con evidenti benefici economici per il servizio. Tale previsione è espressamente prevista dall'*art 32 Bilancio* dello Statuto della NewCo (oggi Alea Ambiente Spa)*: (….) Gli utili netti, dopo il*

prelevamento di una somma non inferiore al 5% per la riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, saranno integralmente e obbligatoriamente destinati a nuovi investimenti e al miglioramento dei servizi affidati alla Società e all'ulteriore sviluppo dell'attività sociale secondo i programmi indicati dall'Assemblea stessa in sede di approvazione del bilancio di esercizio. Le decisioni in ordine al reinvestimento degli utili saranno in ogni caso adottate nel rispetto del controllo analogo;

- il progetto non presenta costi di transazione, intesi come oneri aggiuntivi derivanti dal coordinamento realizzato attraverso il mercato;
- l'attività di monitoraggio e controllo sia economico finanziario sia tecnico gestionale risulta immediata e diretta a fronte di una società dedicata esclusivamente allo svolgimento del servizio affidato, senza la necessità di operazioni di *unbundling* contabile o consolidamento di costi e informazioni, determinando una agevole condivisione dell'informazione rispetto all'attività svolta e al costo sostenuto nei confronti del regolatore e dell'utenza (diminuzione delle asimmetrie informative);
- l'attività di pianificazione/progettazione del servizio risulta efficace rispetto ai bisogni della collettività in considerazione della sussidiarietà di una società dedicata esclusivamente allo svolgimento del servizio affidato sul territorio di riferimento.

CONCLUSIONI

L'analisi condotta ha evidenziato che il progetto industriale presentato dall'Unione dei Comuni della Romagna forlivese costituita dai Comuni di Forlì, Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella, Dovadola, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e S. Benedetto, Predappio, Rocca S. Casciano e Tredozio finalizzato all'affidamento diretto del SGRU ad una società di nuova costituzione, oggi costituita in Alea Ambiente Spa, tramite la modalità *in house providing*, risulta:

- adeguato ed economico rispetto al dimensionamento economico del servizio previsto dalla pianificazione d'ambito, in termini assoluti e di indicatori di costo del servizio;
- sostenibile dal punto di vista economico-patrimoniale e finanziario per l'intera durata della concessione;
- allineato rispetto al costo del servizio degli operatori economici attualmente concessionari e maggiormente paragonabili in relazione alla modalità di servizio svolta.

In conclusione, si ritiene che sussista il requisito di cui alla "*motivazione economica – finanziaria della scelta*" e che pertanto si possa procedere all'affidamento del servizio secondo il modello dell'in house providing.

Allegati:

1. Università Cattolica del Sacro Cuore, Dipartimento Studi Economici e Sociali (DISES), Rapporto finale di ricerca: Le implicazioni economiche e tecniche del servizio di Igiene Urbana affidato ad una società in house alla luce della normativa vigente, Luglio 2016;
2. Università Cattolica del Sacro Cuore, Dipartimento Studi Economici e Sociali (DISES), Rapporto finale di ricerca: Le implicazioni economiche e tecniche del servizio di Igiene Urbana affidato ad una società in house alla luce della normativa vigente – Seconda Parte (Analisi economico finanziaria), Febbraio 2017;
3. Asseverazione del Piano Economico – Finanziario di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. effettuata da BPER Banca del 9 gennaio 2017.

UNIVERSITÀ CATTOLICA del Sacro Cuore

POLITECNICO MILANO 1863

Le implicazioni economiche e tecniche del servizio di Igiene Urbana affidato ad una società in house alla luce della normativa vigente

Progetto di ricerca svolto per conto di:

AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi Idrici e Rifiuti

Luglio 2016

INDICE

- Parte Prima
 - analisi giuridica pagina 3
- Parte Seconda
 - analisi economico finanziaria pagina 14
- Parte Terza
 - analisi tecnico economica pagina 24

Il gruppo di ricerca coinvolto nel progetto sono stati:

- *Prof. Paolo Sabbioni, Dott. Carlo Savazzi, Prof. Emanuele Vendramini per il Dipartimento Studi Economici e Sociali (DISES) dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Sede di Piacenza che hanno curato le prime due parti*

- *Prof. Mario Grosso per il Dipartimento Ingegneria Civile e Ambientale (DICA) del Politecnico di Milano che ha curato la terza parte*

Parte Prima Analisi giuridica

Valutazione della congruità dei profili giuridici del modello organizzativo proposto nonché dell'impatto della scelta sulle amministrazioni comunali coinvolte.

1. La fattispecie

1.1 Nel bacino di Forlì-Cesena, il servizio di gestione dei rifiuti è stato affidato fino al 31.12.2011 alla Società Hera S.p.A. Con delibera della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna 15 aprile 2015, è stato assentito l'affidamento diretto del servizio di gestione dei rifiuti per 13 (su 15) Comuni del bacino di Forlì-Cesena secondo il modello dell'in house providing a una New Co. di nuova costituzione, previa verifica di alcune condizioni, tra cui il miglioramento della qualità del servizio nell'interesse dell'utente, il raggiungimento degli obiettivi prestazionali nonché il conseguimento di una maggiore efficienza ed economicità del servizio per ogni nuovo bacino di affidamento, mediante l'analisi dei parametri tecnici ed economico-finanziari richiamati nella medesima delibera.

1.2 La New.Co. che riceverà l'affidamento diretto del servizio pubblico sarà partecipata totalitariamente da Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. Quest'ultima è una Società in house, come si evince dagli artt. 6 (intrasferibilità delle azioni a soggetti diversi dagli enti pubblici locali o società a totalitaria partecipazione pubblica) e 30 (controllo analogo) dello Statuto. Gli enti locali soci sono tutti i 15 Comuni del bacino Forlì-Cesena, compresi quindi i 13 Comuni che auspicano l'affidamento diretto del servizio alla New Co. Oggetto sociale della Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. è la gestione delle partecipazioni degli Enti soci in società anche di servizi pubblici locali (art. 4 Statuto).

1.3 Poiché nella Convenzione stipulata in data 02.03.2006 tra ATERSIR e Hera Ambiente (gestore uscente) per la gestione del servizio era prevista a devoluzione onerosa delle "installazioni, opere e attrezzature finanziate dal Gestore e facenti parte integrante del servizio, ove non completamente ammortizzate", Unica Reti S.p.A. - Società partecipata da Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. e da 29 Comuni, avente per oggetto sociale principalmente la gestione di reti e impianti dei servizi idrici, del gas e di gestione dei rifiuti – acquisirà gli impianti dal gestore uscente per metterli a disposizione, dietro pagamento di un canone, alla New Co.

1.4 ATERSIR ha formulato con nota in data 16 Maggio 2016 alcuni quesiti circa la legittimità dell'operazione come innanzi descritta, che sono presi in esame nella presente relazione di carattere giuridico. Al riguardo occorre precisare che la presente relazione è redatta sulla base della legislazione vigente al 19 Luglio 2016, prima cioè che risultino emanati i decreti legislativi sui servizi pubblici locali i rilevanza economica e le partecipazioni pubbliche in attuazione della legge delega 124/2015.

2. Sulla legittimità dell'affidamento diretto di servizi pubblici di rilevanza economica a società c.d. "partecipate di terzo livello"

2.1 Una prima questione concerne la possibilità che l'affidamento diretto del servizio avvenga in favore di Società partecipata "di terzo livello", cioè di società in cui gli enti locali abbiano soltanto un partecipazione indiretta, per il tramite di altra società da essi direttamente partecipata. In effetti la New Co. costituirebbe una società "di terzo livello", in quanto solo indirettamente partecipata dai 13 Comuni del bacino di Cesena-Forlì che auspicano l'affidamento diretto del servizio a detta Società, la quale invece sarebbe totalitariamente costituita dalla Livia Tellus Romagna Holding S.p.A., partecipata, tra gli altri, dai 13 anzidetti Comuni.

2.2 L'art. 17, parag. 1 della direttiva 2014/23/UE, nell'escludere le società in house dall'ambito di applicazione delle norme ivi contemplate dirette ad assoggettare ad evidenza pubblica le concessioni di servizi, espressamente afferma: "Si ritiene che un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), eserciti su una persona giuridica un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi ai sensi del presente paragrafo, primo comma, lettera a), quando esercita un'influenza decisiva sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore". Sia pure in modo meno perspicuo deve ritenersi che tale norma sia stata recepita dall'art. 5, c. 3 del d.lgs. 50/2016, che dispone "Il presente codice non si applica anche quando una persona giuridica controllata che è un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore, aggiudica un appalto o una concessione alla propria amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore controllante o ad un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, a condizione che nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l'appalto pubblico non vi sia alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto prescritte dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata".

2.3 Del resto anche precedentemente alla pubblicazione della Direttiva 2014/23/UE la giurisprudenza dell'Unione europea (C.G.U.E. 11 maggio 2006, causa C-340/04, *Carbotermo* e C.G.U.E. 17 luglio 2008, C–371/2005, ASI S.p.A.) ammetteva gli affidamenti diretti a società partecipate "di terzo livello", ma la giurisprudenza interna (cfr. ad es.

Consiglio di Stato, Sez. V, 29 dicembre 2009, n. 8970) poneva quale condizione l'effettività del controllo analogo, da verificarsi in base ai seguenti indici: a) la previsione nello statuto di prerogative dei Comuni soci, consistenti in un potere interdittivo dell'assemblea dei soci e nell'obbligo di anteporre alle decisioni sociali più importanti la richiesta di un parere conforme, espresso da un comitato formato dagli stessi Comuni soci; l'istituzione ad opera di una convenzione intercomunale di una commissione formata dai Sindaci dei Comuni convenzionati chiamata ad esprimere il proprio parere obbligatorio sul bilancio preventivo e consuntivo della società, nonché su ogni altra spesa non preventiva attinente i servizi oggetto della gestione associata. Attualmente, l'art. 5, c. 2 del d.lgs. 50/2016 dispone: "Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore".

2.4 Pertanto, fermo restando che è legittimo l'affidamento diretto del servizio a società "di terzo livello", residua la necessità di verificare se la Società (Livia Tellus Romagna Holding S.p.A.) per il cui tramite gli enti locali deterranno una partecipazione indiretta nella società "di terzo livello" (la New Co.) sia effettivamente una società in house soggetta a controllo analogo. Per quanto concerne il requisito della totalitaria partecipazione pubblica (o almeno dell'assenza di partecipazioni private con poteri di condizionamento), l'art. 6 dello Statuto, che prescrive l'intrasferibilità delle azioni a soggetti diversi dagli enti locali e dalle società interamente partecipate da enti pubblici, appare rispondente al detto requisito. Tuttavia non è chiaro il senso della norma ivi contenuta che rimette ai

soci di confermare dopo un quinquennio il vincolo di intrasferibilità. Questa clausola finisce con il ledere il vincolo alla proprietà totalitariamente pubblica (salvo i casi di partecipazioni private on di controllo se previste legislativamente), soprattutto se l'affidamento del servizio è disposto per un termine superiore ai cinque anni. Per quanto concerne il controllo analogo, andrebbero meglio verificati i contenuti dell'accordo ex art. 30 del TUEL che, in base a quanto dispone l'art. 30 dello Statuto, ha definito composizione e funzioni dell'organismo di controllo e coordinamento dei soci (organismo che astrattamente è rispondente all'orientamento giurisprudenziale richiamato al puto 2.3). Per quanto concerne infine lo svolgimento di almeno l'80% dell'attività in favore degli Enti soci, si tratta di requisito che deve essere verificato sulla base dei bilanci approvati.

2.5 Il fatto che Livia Tellus Romagna Holding sia società in house anche di Comuni per i quali invece il serviio non sarebbe gestito dalla New Co. non costituisce impedimento all'affidamento diretto a quest'ultima, per il tramite della Holding, del servizio in favore di soli 3 Comuni. Semmai ciò comporta una disciplina dei rapporti tra i soci della Holding, il cui Statuto attualmente già prevede la tenuta di una contabilità separata in considerazione del diverso oggetto della gestione delle partecipazioni (art. 5); azioni differenziate in categorie per i soci che indirettamente partecipano alle diverse società partecipate dalla holding (art. 6); assemblee speciali per le decisioni da assumere da parte dei titolari di particolari categorie di azioni (art. 16-bis).

2.6 Neppure risulta di ostacolo all'affidamento diretto del servizio alla New Co. il fatto che la Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. sia qualificata dal proprio statuto come "strumento organizzativo degli enti soci" (art. 4) e come "strumento degli enti locali soci anche per quanto concerne la gestione delle relative partecipazioni nelle società in house providing" (art. 5). Ero è che l'art. 13 del d.l. 223/2006, conv. dalla legge 248/2006 dispone: "Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e

del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali (…), nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale". Tuttavia tali limiti valgono per le società che svolgono per affidamento diretto servizi strumentali in senso proprio, cioè prestazioni di servizi in favore degli enti soci a fronte di un corrispettivo che è a carico dell'Ente socio in quanto beneficiario del servizio. Si tratta dunque di servizi, diversi da quelli pubblici locali, che in caso di esternalizzazione sarebbero aggiudicati a terzi mediante appalti di servizi. Ebbene, per sua natura una società holding non può che partecipare in altre società e ciò consente di escludere che la gestione delle partecipazioni societarie sia da qualificare come servizio strumentale ai sensi e on i limiti di cui all'art. 13 del d.l. 223/2006. Del resto è lo stesso art. 4 dello statuto che abilita la Holding a partecipare al capitale sociale di società per la gestione di servizi pubblici locali.

2.7 Occorre peraltro tenere conto dei limiti che i decreti legislativi che saranno emanati in attuazione delle deleghe disposte dalla legge 124/2015 potrebbero dettare con riguardo alla costituzione di nuove società in house. In articolare, l'art. 7, comma 3 dello schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale dispone che "Nel caso di affidamento in house (…), il provvedimento dà, altresì, specificamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato e, in particolare, del fatto he tale scelta non sia comparativamente più svantaggiosa per i cittadini anche in relazione

ai costi standard di cui al comma 2 dell'articolo 15, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche (…). 4. Per i servizi pubblici locali di interesse economico generale a rete, il provvedimento di cui al comma 3 contiene, altresì, un piano economico-finanziario con la proiezione, per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti e deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966. Nell'ipotesi di affidamento in house di tali servizi, il piano economico-finanziario deve, inoltre, specificare l'assetto economico-patrimoniale della società, il capitale proprio investito e l'ammontare dell'indebitamento, da aggiornare ogni triennio. 5.Prima dell'adozione del provvedimento di cui al comma 3, l'amministrazione invia lo schema di atto deliberativo all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che esprime un parere entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dello stesso. L'Autorità può chiedere, per una sola volta, chiarimenti all'amministrazione pubblica interessata, con conseguente interruzione del termine. Il provvedimento finale deve essere analiticamente motivato con specifico riferimento ai rilievi formulati dall'Autorità". E' da notare he le disposizioni innanzi riportate non riguardano la costituzione della società in house (che avviene ad opera della Holding), bensì l'affidamento diretto del servizio a società in house da parte, nel caso di speie, di ATERSIR. A sua volta, lo schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, all'art. 5 dispone: "A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche

attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa". Inoltre, sempre l'art. 5 dispone che "Prima dell'adozione, l'amministrazione che intende costituire la società o acquisire la partecipazione diretta o indiretta invia lo schema di atto deliberativo alla Corte dei conti. La Corte dei conti può formulare rilievi sul rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 nonché sulla coerenza con il piano di razionalizzazione previsto dall'articolo 20, ove adottato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell'atto deliberativo. La Corte dei conti può chiedere, per una sola volta, chiarimenti all'amministrazione pubblica interessata, con conseguente interruzione del suddetto termine. L'atto deliberativo deve essere motivato con specifico riferimento ai rilievi formulati dalla Corte dei conti".

3. Gli obblighi di accantonamento per gli affidamenti in house

3.1 L'art. 3-bis, c. 1-bis del d.l. 138/2011 e s.m.i. dispone: "Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, la relazione" di cui all'art. 34, c. 20 del d.l. 179/2012, con cui vengono resi pubblici i motivi della scelta del modello

gestionale del servizio, “deve comprendere un piano economico-finanziario che, fatte salve le disposizioni di settore, contenga anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, con la specificazione, nell'ipotesi di affidamento in house, dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio. Il piano economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966. Nel caso di affidamento in house, gli enti locali proprietari procedono, contestualmente all'affidamento, ad accantonare pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house”.

3.2 Alla luce di tale disposizione ci si domanda se i Comuni che saranno soci indiretti della New Co. debbano procedere ad accantonare pro quota nel proprio bilancio una somma pari all’impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio. Al riguardo occorre svolgere le seguenti considerazioni: a) la relazione ex art. 34, c. 20 del d.l. 179/2012 deve essere effettuata dall’ente affidante e pubblicata sul sito dell’Ente affidante. Si tratta quindi di obbligo che nel caso di specie riguarda ATERSIR e non i singoli Comuni dell’ambito; b) le somme da accantonare pro quota da parte degli enti locali proprietari sono da riferire “all’impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio”. Ebbene, con riguardo al servizio di gestione dei rifiuti, fatti salvi i costi della gestione del servizio, integralmente coperti dalla TARI (oppure dai corrispettivi, in caso di conferimento puntuale), l’impegno

finanziario cui si riferisce la disposizione innanzi citata non può che essere quello corrispondente agli investimenti che devono essere effettuati per impianti (isole ecologiche) e attrezzature (soprattutto automezzi). Si tratta quindi di verificare quale soggetto effettua tali investimenti, assumendo l'impegno finanziario conseguente. Se l'impegno è assunto da una società direttamente partecipata dagli enti locali, ma con impegno finanziario da soddisfare mediante il capitale proprio dell'ente locale, l'obbligo di accantonamento è analogo a quello previsto dalla legge 147/2013 per il caso di perdite della società partecipata. La ratio è dunque quella di evitare che la perdita della società o l'impego di capitale proprio non sia assistito da una corrispondente "provvista" nel bilancio della Società. E', in altri termini, una modalità per assicurare l'estensione del patto di stabilità agli investimenti effettuati dalle società partecipate o comunque per evitare che le perdite delle partecipate non trovino corrispondenti riserve appostate nel bilancio degli enti soci. Se invece l'impegno finanziario non implica impegno di capitale proprio dell'ente locale socio (come è nel caso di specie per gli investimenti che saranno sostenuti da Unica Reti S.p.A. ed eventualmente da Livia Tellus Romagna Holding S.p.A.) si ritiene he gli enti locali soci non debbano provvedere all'accantonamento di cui all'art. 3-bis, c. 1-bis del d.l. 138/2011.

3.3 L'indirizzo seguito negli anni passati dal legislatore circa la proprietà pubblica delle reti appare non più stringente: non esiste più una norma che disponga la proprietà pubblica delle reti e la loro gestione privata, come era nell'art. 113 del TUEL, nell'art. 2-bis del d.l. 112/2008 e nell'art. 4 del d.l. 138/2011. Pertanto la necessaria proprietà pubblica delle reti vale per i soli beni demaniali. Anche l'art. 9 dello schema di decreto legislativo sui servizi pubblici d'interesse economico generale prevede una "neutralità" degli impianti di pubblico servizio rispetto ai gestori. Vero è tuttavia che la proprietà degli impianti ordinariamente spetta all'ente concedente (nel caso di specie ATERSIR), oppure dell'ente nel cui

ambito è effettuato il servizio (nel caso di specie i Comuni), oppure dell'ente gestore (nel caso di specie la New Co.). Tuttavia è anche possibile che gli impianti e le reti per la gestione del pubblico servizio siano di proprietà delle società patrimoniali degli enti locali sul cui territorio è gestito il servizio. Pertanto Unica Reti S.p.A., in quanto società patrimoniale dei Comuni nel cui territorio sarà gestito il servizio, ben può acquisire detti impianti e metterli a disposizione della New Co. cui sarà affidata la gestione del servizio.

3.4 Mentre le infrastrutture del servizio idrico devono essere messe a disposizione del concessionario gratuitamente (art. 153, d.lgs. 152/2006) una tale disposizione non è prevista per le infrastrutture di servizio pubblico. Anzi, per la distribuzione del gas (cfr. art. 8 del regolamento approvato con D.M. del Ministero Sviluppo economico 226/2011) è appositamente previsto il versamento di un canone per l'uso della rete da parte del gestore in favore di Comuni proprietari e società patrimoniali. Analogamente è previsto all'art. 9, comma 6 dello schema di decreto legislativo sui servizi pubblici.

3.5 Un problema particolare si pone ovviamente per i costi che saranno inseriti in tariffa e relativi a impianti e attrezzature. Mentre la tariffa copre indubbiamente tutti i costi anche relativi agli investimenti per le attrezzature (autoveicoli), gli investimenti più cospicui (piattaforme ecologiche) spesso restano fuori dalla tariffa perché realizzati direttamente dagli enti locali o da ATERSIR quali investimenti propri. Di fatto il pagamento del canone in favore di Unica Reti S.p.A. finisce con il porre nella tariffe il costo dell'investimento effettuato per l'acquisto degli impianti e attrezzature ancora non ammortizzati dal gestore uscente.

Parte seconda Analisi economico finanziaria

DISCLAIMER

- L'università Cattolica del Sacro Cuore sede di Piacenza, Dipartimento DISES (di seguito UNICATT) è stata incaricata dall'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (di seguito ATERSIR) per lo svolgimento della ricerca "Le implicazioni economiche e tecniche del servizio di Igiene Urbana affidato ad una società in house alla luce della normativa vigente"
- In tale contesto, il presente documento, preso atto della documentazione resa disponibile da parte di ATERSIR, fornisce un'analisi e verifica della sostenibilità economica finanziaria e patrimoniale del Piano Economico e Finanziario Pluriennale (di seguito PEI) allegato al progetto industriale per la gestione integrata dei rifiuti nei 13 comuni della provincia di Forlì-Cesena
- Il presente documento è dunque basato su informazioni finanziarie e statistiche ricevute da parte di ATESIR o pubblicamente disponibili alla data dell'analisi, sulle quali non è stata effettuata alcuna verifica né attività di auditing da parte di UNICATT; sulla loro correttezza ed esattezza UNICATT non assume pertanto alcuna responsabilità
- In relazione a quanto precede, nessuna asserzione, implicita o esplicita, può essere fatta sull'accuratezza delle informazioni e dei dati ricevuti in buona fede e sulle elaborazioni conseguenti. UNICATT ed i suoi collaboratori, quindi, non possono essere considerati in alcun modo responsabili per qualsiasi conseguenza derivante, direttamente o indirettamente, dalla lettura, elaborazione e valutazione del presente memorandum o da qualsiasi evento che venisse da chiunque ad esso ricondotto

- Il presente documento è strettamente riservato e ad uso esclusivo di ATERSIR

PREMESSA

Il PEI allegato al progetto industriale per la gestione integrata dei rifiuti nei 13 comuni della provincia di Forlì-Cesena contiene le previsioni economico-patrimoniali e finanziarie relative alla NEWCO che si farà carico della gestione del ciclo dei rifiuti a valle di un affidamento IN HOUSE.

Nel dettaglio, la NEWCO opererà su un vasto territorio della provincia di Forlì-Cesena, comprendente i comuni di:

- Bertinoro
- Castrocaro Terme e Terra del Sole
- Civitella di Romagna
- Dovaldola
- Forlì
- Forlimpopoli
- Galeata
- Meldola
- Modigliana
- Portico e San Benedetto
- Predappio
- Rocca San Casciano
- Tredozio

Il piano presentato ha un orizzonte temporale di 15 anni ovvero dal 2016, anno di partenza e come tale considerato solo per i sei mesi conclusivi, fino al 2031.

Premesso che, come già indicato nel Disclaimer, il presente lavoro parte dalle informazioni rese ad oggi disponibili, assumendone la loro bontà e validità, le considerazioni che seguono hanno l'obiettivo di:

- ricostruire il conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario per il periodo di piano (2016-2031) e verificarne la correttezza formale rispetto alle assunzioni del PEI

- verificare la sostenibilità economico finanziaria del PEI con particolare riferimento alla coerenza dei flussi di cassa prodotti e al loro utilizzo al servizio del debito
- identificare eventuali area di criticità che mettano a rischio la sostenibilità economico finanziaria del PEI

IL CONTO ECONOMICO: la dinamica del Valore della Produzione

Il valore della produzione si compone di 4 voci:

- Ricavi da utenze domestiche
- Adeguamento tariffario
- Ricavi da vendita rifiuti
- Contributi Miur

Un primo elemento di incoerenza (seppur modesta) riguarda l'adeguamento tariffario ovvero la variazione della tariffa rispetto alla tariffa 2016 moltiplicata per il numero di abitanti del territorio. Questo valore nel PEI è arrotondato con conseguenti impatto sul valore della produzione.

ANNO	ADEGUAMENTO TARIFFARIO DA PEI	ADEGUAMENTO TARIFFARIO DA HP	DELTA
2017	-	-	-
2018	160.000	158.894	1.106
2019	110.000	109.582	418
2020	100.000	100.450	(450)
2021	190.000	189.942	58
2022	(630.000)	(630.098)	98
2023	(560.000)	(560.696)	696
2024	(390.000)	(390.843)	843
2025	(30.000)	(31.048)	1.048
2026	80.000	80.360	(360)
2027	150.000	149.762	238
2028	250.000	250.213	(213)
2029	400.000	399.975	25
2030	540.000	540.606	(605)
2031	(240.000)	(241.081)	1.081

IL CONTO ECONOMICO: la dinamica dei Costi di Gestione

I costi di gestione sono composti da:

- Costi per Servizi
- Costi del Personale

Per entrambe queste voci si prevede una dinamica inflattiva costante nel periodo di piano ovvero 0,5% per i servizi, 1% per il personale.

Alla verifica dei fatti, il PEI conferma l'assunzione per quanto concerne il personale mentre applica una tasso di crescita minore (anche se marginalmente) nel caso dei servizi con conseguente impatto a livello di MOL

ANNO	COSTI PER SERVIZI DA PEI	COSTI PER SERVIZI DA HP	DELTA
2017	(16.365.175)	(16.365.175)	-
2018	(16.445.125)	(16.447.001)	(1.876)
2019	(16.525.483)	(16.529.236)	(3.753)
2020	(16.606.250)	(16.611.882)	(5.632)
2021	(16.687.428)	(16.694.941)	(7.513)
2022	(16.769.020)	(16.778.416)	(9.396)
2023	(16.851.027)	(16.862.308)	(11.281)
2024	(16.933.451)	(16.946.620)	(13.169)
2025	(17.016.296)	(17.031.353)	(15.057)
2026	(17.099.562)	(17.116.510)	(16.948)
2027	(17.183.252)	(17.202.092)	(18.840)
2028	(17.267.367)	(17.288.103)	(20.736)
2029	(17.351.911)	(17.374.543)	(22.632)
2030	(17.436.886)	(17.461.416)	(24.530)
2031	(17.522.292)	(17.548.723)	(26.431)

IL CONTO ECONOMICO: la dinamica di Ammortamenti e Accantonamenti

Gli ammortamenti indicati nel PEI sono la conseguenza del piano di investimenti ipotizzato durante il periodo di piano e sono coerenti rispetto alle assunzioni indicate.

Per quanto concerne il tema degli accantonamenti sono necessarie due considerazioni:

- gli accantonamenti indicati nel PEI riguardano solo e esclusivamente la rischiosità del credito: nulla viene previsto per quanto concerne altre tipologie di rischio

- sulla base delle assunzioni (vedi pag. 189 del Progetto Industriale) il valore degli insoluti da parte dell'utenza, per il quale viene creato apposito fondo, è stimato al 4% sulla base delle esperienze maturate in passato. Al contrario di quanto ipotizzato, il valore dell'accantonamento presente nel PEI è di ca il 3,5% con conseguente RISULTATO OPERATIVO migliore di quanto ipotizzabile sulla base delle assunzioni

ANNO	ACCANTONAMENTO CREDITI DA PEI	ACCANTONAMENTO CREDITI DA HP	DELTA
2017	(880.509)	(915.731)	(35.222)
2018	(886.663)	(922.087)	(35.424)
2019	(890.923)	(920.114)	(29.191)
2020	(894.815)	(919.749)	(24.934)
2021	(902.242)	(923.329)	(21.087)
2022	(877.412)	(890.527)	(13.115)
2023	(855.950)	(893.303)	(37.353)
2024	(841.368)	(900.097)	(58.729)
2025	(840.266)	(914.489)	(74.223)
2026	(843.202)	(918.945)	(75.743)
2027	(848.727)	(921.722)	(72.995)
2028	(857.995)	(925.740)	(67.745)
2029	(872.986)	(931.730)	(58.744)
2030	(893.578)	(937.355)	(43.777)
2031	(884.210)	(906.088)	(21.878)

IL CONTO ECONOMICO: la gestione finanziaria

La gestione finanziaria si compone delle seguenti voci:

- Proventi finanziari- Interessi, More, Penalità
- Oneri fidejussioni rimborso IVA
- Oneri finanziari su linee ML
- Oneri/proventi finanziari della gestione

Per quanto riguarda i proventi finanziari conseguenza di interessi more e penalità, il PEI ipotizza una componente positiva di reddito pari a circa 1,3 € per abitante ovvero € 233.591/anno di interessi. Pur non entrando nel merito dei valori indicati, si ritiene opportuno fare le seguenti valutazioni:

1. si tratta di un importo tutt'altro che marginale la cui reale manifestazione o meno nel Conto Economico ha un impatto significativo
2. alla luce del fatto che parliamo di interessi e penalità su utenti morosi, esiste qualche dubbio sulla loro reale esigibilità e di conseguenza possibilità di essere incassati

Rispetto alla questione oneri finanziari si sottolinea che:

1. esiste un differenziale molto modesto tra costo delle linee di credito di LT e BT; in particolare i due mutui ipotizzati presentano tassi compresi tra il 2,650% e il 2,770% a fronte di una linea di breve che prevede un costo del 2,880%
2. gli importi degli oneri/proventi finanziari sulle linee a BT si discostano molto dal PEI per il fatto che le assunzioni sul circolante e sulla dinamica dell'IVA presentano alcune differenze che verranno illustrate in seguito
3. la dinamica positiva a partire dal 2019 (nel PEI) è la conseguenza di disponibilità liquide sulle quali si è applicato un tasso attivo dello 0,5%; prudenzialmente nelle nostre elaborazioni, anche in caso di disponibilità liquide, non è stato previsto alcun tasso attivo

ANNO	ONERI FINANZIARI BT PEI	ONERI FINANZIARI BT HP	DELTA
2016	9.219	9.219	-
2017	(221.979)	(371.520)	(149.541)
2018	(54.163)	(234.720)	(180.557)
2019	2.972	(83.520)	(86.492)
2020	8.225	(34.560)	(42.785)
2021	13.007	-	(13.007)
2022	17.230	-	(17.230)
2023	22.031	-	(22.031)
2024	22.447	(3.600)	(26.047)
2025	14.550	(41.040)	(55.590)
2026	12.063	(62.640)	(74.703)
2027	16.297	(46.080)	(62.377)
2028	19.636	(33.840)	(53.476)
2029	23.526	(18.000)	(41.526)
2030	27.338	(5.040)	(32.378)
2031	30.600	-	(30.600)

IL CONTO ECONOMICO: il Risultato Netto

Le differenze tra quanto riportato dal PEI e quanto conseguenza di una trasposizione all'interno del piano delle ipotesi sottostanti comporta un significativo delta peggiorativo anche per quanto riguarda il risultato netto degli esercizi.

ANNO	RISULTATO NETTO PEI	RISULTATO NETTO HP
2016	(33.277)	(33.277)
2017	-	(145.725)
2018	170.660	(5.203)
2019	167.751	59.080
2020	169.021	102.610
2021	168.574	128.665
2022	171.200	137.751
2023	169.026	108.500
2024	170.134	82.450
2025	172.989	37.212
2026	172.652	21.634
2027	163.582	25.635
2028	141.366	16.010
2029	158.500	49.394
2030	158.233	70.268
2031	157.110	91.739
TOTALE	**2.277.523**	**746.742**

LO STATO PATRIMONIALE: il Capitale Circolante Netto

La dinamica del circolante presenta un andamento considerevolmente differente rispetto al PEI con conseguente impatto sul fabbisogno finanziario.

Applicando ai crediti commerciali i tempi di fatturazione e incasso indicati nelle assunzioni e successivamente corretti a valle delle risposte ai quesiti inoltrati il 6 luglio u.s. (fatturazione a giugno e dicembre per il 2017, a marzo e a settembre dal 2018 in poi, tempi medi d'incasso 60 giorni), la dinamica del circolante presenta un significativo andamento peggiorativo rispetto al PEI

ANNO	CAPITALE CIRCOLANTE NETTO PEI	CAPITALE CIRCOLANTE NETTO HP
2016	964.323	964.323
2017	5.924.431	14.918.816
2018	2.491.394	5.592.851
2019	3.391.748	6.582.806
2020	4.297.137	7.603.734
2021	5.185.074	8.615.170
2022	5.987.956	9.431.842
2023	6.867.705	10.426.954
2024	9.085.214	12.793.025
2025	10.421.448	14.322.789
2026	9.527.107	13.614.452
2027	10.476.613	14.740.835
2028	11.235.150	15.677.312
2029	12.133.212	16.752.165
2030	13.004.189	17.791.385
2031	13.761.138	18.588.666

LO STATO PATRIMONIALE: la Posizione Finanziaria Netta

Il significativo incremento del Capitale Circolante Netto ha un considerevole impatto sul fabbisogno finanziario della NEWCO. Quanto previsto nel PEI è insufficiente rispetto a quanto emerge applicando le assunzioni a corredo del Piano con probabili conseguenze sia sull'accessibilità al credito sia sulle condizioni di accesso.

ANNO	POSIZIONE FINANZIARIA NETTA PEI	POSIZIONE FINANZIARIA NETTA HP
2016	(619.111)	(619.112)
2017	15.618.014	24.722.902
2018	8.160.332	11.512.731
2019	5.034.690	8.556.170
2020	2.111.601	5.790.097
2021	(935.919)	2.884.896
2022	(2.983.963)	870.975
2023	(5.017.177)	(1.023.701)
2024	325.846	4.496.839
2025	6.736.978	11.163.057
2026	2.938.799	7.626.155
2027	1.403.683	6.332.867
2028	(825.128)	4.339.609
2029	(2.846.536)	2.545.353
2030	(5.015.354)	588.965
2031	(6.412.710)	(724.566)

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto precedentemente dettagliato, il PEI allegato al Progetto Industriale, così come oggi disponibile, non viene ritenuto sostenibile dal punto di vista economico-patrimoniale e finanziario.

Si suggerisce pertanto una sua rivisitazione che chiarisca gli elementi di incoerenza emersi e sciolga i dubbi evidenziati in fase di analisi.

Parte terza analisi tecnico economica

Premessa

Il Progetto Industriale per la Gestione integrata dei rifiuti nei 13 Comuni della Provincia di Forlì-Cesena del 26 Febbraio è stato analizzato criticamente, con particolare riferimento alla sua congruità con il Piano d'Ambito e con gli standard di servizio in esso riportati.

Un primo elemento di carattere generale che emerge dall'analisi del progetto industriale riguarda la sua impostazione complessiva, che risulta fortemente basata sulla "autoreferenzialità" rispetto a quanto già messo in atto da Contarina in altri contesti territoriali. E' tuttavia ben noto come la gestione dei rifiuti sia materia molto complessa e fortemente sito-specifica. In particolare non si può dare per scontata una analoga risposta in diversi contesti geografici da parte di cittadini inseriti in differenti contesti socio-economici. La proposta progettuale è invece totalmente basata su questo presupposto.

Inoltre si rileva come il progetto industriale non si presenti come un progetto esecutivo, bensì come un documento di indirizzo generale che lascia aperti numerosi margini di manovra e implementazione a chi svolgerà effettivamente il servizio

Obiettivi di raccolta differenziata e produzione rifiuto residuo

Pare molto ambizioso l'obiettivo di raggiungere il 75% di raccolta differenziata già dal primo anno di implementazione del nuovo sistema, con le conseguenti contestuali riduzioni attese della produzione di rifiuto residuo.

Si tratta di una proposta senz'altro "migliorativa" rispetto al Piano d'Ambito, ma di dubbia fattibilità in tempi così ristretti. Il mancato raggiungimento di tale obiettivo comporterebbe un inevitabile aumento dei costi complessivi di gestione (minori ricavi dalla vendita dei materiali separati e maggiori costi di smaltimento del rifiuto residuo), e dunque della tariffa.

Caratteristiche qualitative delle raccolte differenziate

Anche qua desta qualche perplessità l'assunzione dell'appartenenza alla prima fascia di qualità Conai per tutti i materiali raccolti (pag. 189).

Si tratta di una proposta senz'altro "migliorativa" rispetto al Piano, ma le motivazioni su cui è basata (il semplice "controllo degli operatori") paiono deboli. La fascia di qualità di appartenenza va infatti verificata mediante specifiche analisi merceologiche, e non con semplici controlli visivi.

Non si può peraltro escludere che un forte aumento delle raccolte differenziate, associato ad una tariffazione puntuale del solo rifiuto residuo, comporti il rischio di conferimento errato di materiali non riciclabili nelle raccolte differenziate da parte dei cittadini, anche stimolati dalla leva economica (questo è particolarmente rilevante per materiali critici quali la plastica).

L'ottimizzazione degli impianti

Nel capitolo in oggetto (5.5) non risulta evidente quanto prospettato dal titolo (appunto l'ottimizzazione degli impianti), né si trova traccia di quanto affermato nel primo paragrafo ("Nelle successive descrizioni si suggeriscono alcuni impianti che gravitano nella zona").

In particolare la raccolta multimateriale (plastica e metalli) necessita di una separazione dei diversi materiali. Tale fase non pare prevista, né pertanto quotata nei costi, sebbene

risulti fondamentale anche alla luce dell'obiettivo di portare tutti i materiali in prima fascia Conai. Si osserva anche come non venga prevista alcuna generazione di scarti di separazione (cfr. i dati di pag. 173 a confronto con quelli di pag. 151).

Sempre nel medesimo capitolo, non risulta alcun cenno al vetro.

Frequenze di raccolta

Le frequenze di raccolta prospettate per i diversi Comuni e per le zone a diversa densità abitativa non sono sempre coerenti con gli standard del Piano d'Ambito

In particolare, nelle zone a bassa densità abitativa:

- non è previsto l'incremento a 3 raccolte settimanale per l'organico nei mesi estivi
- la raccolta del secco è ridotta a frequenza quindicinale

Risulta inoltre implementata la raccolta porta a porta anche del verde (non prevista dal Piano d'Ambito), peraltro con frequenze particolarmente elevate e non giustificate per questo tipo di materiale.

Altre osservazioni

I ricavi dalla vendita dei metalli sono riportati accorpati per un corrispettivo unico di 210 €/t (cfr. tab. 6.9, pag. 191), mentre è ben noto come acciaio e alluminio da raccolta differenziata presentino valorizzazioni molto differenti, e pari rispettivamente a 112 e 550 €/t per la prima fascia, ai sensi dell'accordo ANCI-Conai.

I mezzi di raccolta non possono essere dotati di certificazione ISO 9000/14000 (cfr. pag. 156), in quanto tali certificazioni riguardano le Aziende e non i veicoli.

Si rilevano alcune incongruenze numeriche tra i valori riportati a pag. 151 e a pag. 172. In particolare la produzione di rifiuto indifferenziato differisce di ben 3000 t/a circa.

Conclusioni

Per tutte le osservazioni sopra riportate si ritiene necessario un approfondimento del progetto industriale in risposta alle criticità emerse, con la conseguente rivalutazione delle voci di costo e ricavo, e della tariffa che ne consegue.

UNIVERSITÀ CATTOLICA del Sacro Cuore

POLITECNICO MILANO 1863

Le implicazioni economiche e tecniche del servizio di Igiene Urbana affidato ad una società in house alla luce della normativa vigente – Seconda Parte

Progetto di ricerca svolto per conto di:

AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi Idrici e Rifiuti

Febbraio 2017

INDICE

- *analisi economico finanziaria* *pagina 3*
- *analisi tecnico economica* *pagina 7*

Il gruppo di ricerca coinvolto nel progetto sono stati:

- *Prof. Paolo Sabbioni, Dott. Carlo Savazzi, Prof. Emanuele Vendramini per il Dipartimento Studi Economici e Sociali (DISES) dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Sede di Piacenza che hanno curato la prima parte*

- *Prof. Mario Grosso per il Dipartimento Ingegneria Civile e Ambientale (DICA) del Politecnico di Milano che ha curato la seconda parte*

UNIVERSITÀ CATTOLICA del Sacro Cuore

POLITECNICO MILANO 1863

PARTE PRIMA

Analisi del piano economico patrimoniale e finanziario pluriennale rivisto a seguito delle osservazioni del luglio 2016

I risultati emersi

DISCLAIMER

Nel giugno 2016, l'università Cattolica del Sacro Cuore (di seguito UNICATT) è stata incaricata dall'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (di seguito ATERSIR) per lo svolgimento della ricerca "Le implicazioni economiche e tecniche del servizio di Igiene Urbana affidato ad una società in house alla luce della normativa vigente"

Nel luglio 2016 UNICATT ha presentato a ATERSIR un documento nel quale metteva in evidenza i rilievi emersi dall'analisi della documentazione sull'ipotesi di affidamento a una società in house del servizio di Igiene Urbana.

Nel novembre 2016 UNICATT è stata incaricata da ATERSIR di svolgere un supplemento di ricerca che valutasse la nuova versione della documentazione sull'ipotesi di affidamento a una società in house del servizio di Igiene Urbana inviata in data 17 novembre u.s.

In tale contesto, il presente documento, preso atto della documentazione resa disponibile da parte di ATERSIR, fornisce un'analisi e verifica della sostenibilità economica finanziaria e patrimoniale del Piano Economico e Finanziario Pluriennale rivisto (di seguito PEI) allegato al progetto industriale per la gestione integrata dei rifiuti nei 13 comuni della provincia di Forlì-Cesena

Il presente documento è dunque basato su informazioni finanziarie e statistiche ricevute da parte di ATESIR o pubblicamente disponibili alla data dell'analisi, sulle quali non è stata effettuata alcuna verifica né attività di auditing da parte di UNICATT; sulla loro correttezza ed esattezza UNICATT non assume pertanto alcuna responsabilità

In relazione a quanto precede, nessuna asserzione, implicita o esplicita, può essere fatta sull'accuratezza delle informazioni e dei dati ricevuti in buona fede e sulle elaborazioni conseguenti. UNICATT ed i suoi collaboratori, quindi, non possono essere considerati in alcun modo responsabili per qualsiasi conseguenza derivante, direttamente o indirettamente, dalla lettura, elaborazione e valutazione del presente memorandum o da qualsiasi evento che venisse da chiunque ad esso ricondotto

Il presente documento è strettamente riservato e ad uso esclusivo di ATERSIR

PREMESSA

Il PEI allegato al progetto industriale per la gestione integrata dei rifiuti nei 13 comuni della provincia di Forlì-Cesena contiene le previsioni economico-patrimoniali e finanziarie relative alla NEWCO che si farà carico della gestione del ciclo dei rifiuti a valle di un affidamento IN HOUSE.

Nel dettaglio, la NEWCO opererà su un vasto territorio della provincia di Forlì-Cesena, comprendente i comuni di:

- Bertinoro
- Castrocaro Terme e Terra del Sole
- Civitella di Romagna
- Dovaldola
- Forlì
- Forlimpopoli
- Galeata
- Meldola
- Modigliana
- Portico e San Benedetto
- Predappio
- Rocca San Casciano
- Tredozio

Il piano presentato ha un orizzonte temporale di 15 anni ai quali va aggiunto un ipotetico anno 0 quale anno di partenza dell'iniziativa.

Premesso che, come già indicato nel Disclaimer, il presente lavoro parte dalle informazioni rese ad oggi disponibili, assumendone la loro bontà e validità, le considerazioni che seguono hanno l'obiettivo di:

ricostruire il conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario per il periodo di piano e verificarne la correttezza formale rispetto alle assunzioni del PEI

verificare la sostenibilità economico finanziaria del PEI con particolare riferimento alla coerenza dei flussi di cassa prodotti e al loro utilizzo al servizio del debito

identificare eventuali area di criticità che mettano a rischio la sostenibilità economico finanziaria del PEI

I RISULTATI EMERSI DAL LAVORO DI ANALISI DEL PEI

La nuova versione del piano industriale – per la parte economico-finanziaria - recepisce in modo soddisfacente i rilievi fatti in merito alla versione del 26 febbraio u.s e contenuti nella relazione di UNICATT del luglio 2016; le assunzioni di base trovano oggi riscontro nella dinamica economico-patrimoniale così come non sono emersi, dall'analisi svolta, osservazioni sostanziali che pregiudichino la sostenibilità economico-finanziaria del progetto.

L'unico elemento che ci sentiamo di rilevare è il seguente:

il nuovo piano presenta frequentemente nel corso dei 15 anni un indebitamento consistente pur in presenza di un significativo saldo di cassa positivo. Alla luce di tale evidenza, sebbene sia comprensibile e giustificabile un approccio prudenziale volto a mantenere una consistente liquidità disponibile, si rileva comunque la possibilità di rimodulare i tempi di rimborso delle linee di credito a medio lungo termine, riducendo i costi per oneri finanziari.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto precedentemente dettagliato, il PEI allegato al Progetto Industriale, così come oggi disponibile, viene ritenuto sostenibile dal punto di vista economico-patrimoniale e finanziario.

BPER:
Banca

Spett.le
Livia Tellus Romagna Holding S.p.A.
Piazza Aurelio Saffi, 8
47121 – Forlì

e p.c.

ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti
Viale Aldo Moro, 64
40127 - Bologna

Modena, 9 gennaio 2017

Oggetto: **Asseverazione del Piano Economico-Finanziario di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. relativo alla proposta di gestione *in-house* del Servizio Gestione Rifiuti Urbani nel bacino dei seguenti 13 comuni della provincia di Forlì-Cesena: Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Rocca San Casciano, Tredozio** (di seguito il "**Progetto**").

Gentili Signori,

in relazione a Progetto di cui in oggetto, nonché alla relativa documentazione e ai dati che ci avete presentato, Vi facciamo presente quanto segue.

Premesso che:

A. Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. (il "**Proponente**") su incarico dei Sindaci dei 13 Comuni partecipanti al Progetto, ha predisposto un Piano Economico-Finanziario, allegato alla presente, in merito al quale è tenuto a presentare apposita lettera di asseverazione rilasciata da parte di un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 106 del T.U. di cui al D.lgs n. 385/1993 e s.m.i., o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 1966/1939;

B. il Proponente ha sottoposto alla BPER Banca S.p.A. (la "**Banca**") il suddetto Piano Economico - Finanziario per il rilascio dell'asseverazione;

la Banca assevera l'allegato Piano Economico-Finanziario predisposto dal Proponente attestandone la coerenza nel suo complesso sulla base:

- della durata prevista del Progetto;
- del tempo previsto per l'esecuzione dei lavori e per l'avvio della gestione;
- del costo complessivo del Progetto indicato dal Proponente;
- della struttura finanziaria proposta dal Proponente e delle condizioni vigenti attualmente sui mercati finanziari per progetti similari;

ATERSIR - PG.AT/2017/0000205 del 13/01/2017

FJ

- dei costi e dei ricavi relativi alla gestione, nonché delle relative tempistiche e dei conseguenti flussi di cassa generati dal Progetto.

Nello svolgimento dell'attività di cui sopra, la Banca si è basata su dati e documentazione relativi al Progetto, da Voi fornitici, che non sono stati sottoposti a verifica di congruità.

La Banca non assume alcuna responsabilità circa la veridicità, adeguatezza e correttezza delle ipotesi e dei dati suddetti e dei documenti presentati al riguardo, nonché, più in generale, di qualsiasi altra informazione comunicata alla Banca ai fini della redazione del presente documento.

Il Proponente si assume, pertanto, ogni responsabilità circa la veridicità, adeguatezza, correttezza e congruità delle suddette ipotesi (anche di natura fiscale), dati e documenti presentati al riguardo, nonché, più in generale, di qualsiasi altra informazione direttamente e/o indirettamente comunicata alla Banca ai fini della realizzazione del presente documento.

Il Proponente prende atto ed accetta espressamente, manlevando la Banca da ogni responsabilità al riguardo, che la presente lettera è rilasciata in sostanziale conformità allo schema predisposto dall'ABI (Associazione Bancaria Italiana) per l'"asseverazione di un piano economico finanziario presentato dal promotore ai sensi dell'art. 37 bis della legge n. 109/1994 e s.m.i.".

Il presente documento non costituisce in alcun modo (né può essere interpretato) quale impegno da parte della Banca al finanziamento del Progetto in qualsiasi forma tecnica.

La presente asseverazione è resa al Proponente con l'espresso avvertimento che:

a) la Banca non svolge alcuna funzione di natura pubblica;

b) la presente asseverazione non costituisce attività sostitutiva della funzione di verifica e valutazione della proposta del Proponente, di competenza della Pubblica Amministrazione.

Con i nostri migliori saluti.

[redacted]

Allegato: Piano Economico - Finanziario del Progetto (Conto Economico, Stato Patrimoniale, Rendiconto Finanziario e Principali indicatori) fornito dal Proponente

FJ